



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2021

**Diritto di resistenza, oggi?
Partecipazione popolare
e veste istituzionale**

di Filippo Pizzolato

EDITORIALE SCIENTIFICA

DIRITTO DI RESISTENZA, OGGI? PARTECIPAZIONE POPOLARE E VESTE ISTITUZIONALE

di Filippo Pizzolato

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Padova

SOMMARIO: 1. PROBLEMI DEFINITORI: COSA INTENDERE PER RESISTENZA?; 2. LA RESISTENZA NEL PASSAGGIO DAL MEDIOEVO ALL'ORIZZONTE MODERNO DEI CONCETTI GIURIDICO-POLITICI: UNA RASSEGNA SINTETICA; 3. IL RITORNO DELLA RESISTENZA NEL SECONDO DOPOGUERRA: IL "NUOVO" DIRITTO NATURALE E IL MOMENTO COSTITUENTE; 4. ASSORBIMENTO DELLA RESISTENZA IN FORME ISTITUZIONALI E LA DEMOCRAZIA SOSTANZIALE; 5. DALLA RESISTENZA ALL'AUTONOMIA; 6. ALIENAZIONE DEMOCRATICA E RESISTENZA NELLA GLOBALIZZAZIONE. CENNI; 7. CONCLUSIONI. RESISTENZA COME FARMACO DELLA DEMOCRAZIA.

1. Problemi definitivi: cosa intendere per resistenza?

Il diritto di resistenza si presenta, soprattutto agli occhi del contemporaneo, come un rompicapo. La tentazione sarebbe quella di considerarlo un arnese antico e ormai inservibile e dunque di squalificare in partenza, come operazione nostalgica, ogni tentativo di riesumarlo. La via della democrazia è ormai da tempo tracciata e sembra non avere senso evocare strumenti pensati per rovesciare tirannie *quoad titulum* o *quoad exercitium*. Una reazione opposta potrebbe invece, per effetto dell'indubbia fascinazione delle suggestioni che questo istituto evoca, indurre a maneggiarlo con disinvoltura: con l'effetto di agitarlo come una sorta di rimedio *bon à tout faire* contro i ricorrenti venti di crisi della democrazia. Bisogna infatti ammettere che, quand'anche di oggetto di antiquariato si voglia parlare, resta vero che il diritto di resistenza conserva una certa attrattiva, sicché non ci si capacita di disfarsene, ancorché si fatichi a trovarvi un posto coerente nell'arredo contemporaneo.

Questo fascino dipende anche da un certo tratto paradossale che circonda il *diritto* di resistenza. Esso pretende infatti di ergere il diritto

contro il diritto o, meglio, il diritto contro il comando di un'autorità legittima o meramente fattuale. Chi invoca il diritto di resistenza ritiene di farlo nei confronti di manifestazioni illegittime del potere¹. La resistenza può giungere, in qualche circostanza, fino a contrapporre una manifestazione del diritto ad un'altra, in una sorta di duello in cui entrambe hanno la pretesa di innalzare il vessillo del diritto². La premessa da cui scaturisce l'invocazione del diritto di resistenza è la compresenza di due pretese principi d'ordine confliggenti. Non si tratta però di una compresenza riconducibile a una normale questione di risoluzione delle antinomie del diritto per la gravità del conflitto: i due contrapposti principi di legalità che la resistenza mette a confronto e in conflitto sono destinati a rivelarsi – alla prova dei fatti – uno abusivo e uno legittimo, ma la posta in gioco della contesa investe la tenuta complessiva dell'ordinamento. Il diritto di resistenza è infatti la reazione a una manifestazione del potere che produce la rottura del patto che unisce l'autorità ai consociati o sudditi. Il conflitto non è risolto con il pronunciamento di un'autorità giurisdizionale, ma, *ex parte populi*, con il rifiuto dell'obbedienza o con il tentativo di affermazione e di ripristino fattuale di un ordine che si presume violato. In discussione è dunque la complessiva obbligazione politica e cioè lo scambio fondamentale tra protezione ed obbedienza. Non può darsi che la condotta a cui si resiste e la resistenza siano entrambe legittime, mentre potrebbero essere ambedue illegittime, allorquando la condotta abusiva del potere non manifesti quella gravità che, secondo la tradizionale elaborazione della resistenza, giustifichi l'esercizio del relativo diritto.

Da quanto precede, ancora in via di premessa, può ricavarsi che l'esercizio della resistenza come diritto suppone che vi sia un ordine superiore a quello interpretato dai poteri pubblici e a questi ultimi indisponibile o un patto a cui siano vincolati. Tale diritto si appoggia a un livello superiore di legalità o a principi di giustizia che i detentori del potere non possono violare e che la resistenza vorrebbe ripristinare. Se la legge ha un'intrinseca funzione di assicurare stabilità³, la

¹ F.M. DE SANCTIS, *Resistenza (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1988, XXXIX, p. 995.

² H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, tr. it., Milano, 2017, p. 59, a proposito della difficoltà di incorporare nel diritto la disobbedienza civile. V. anche M. MARCHESIELLO, *Diritto di resistenza. Come fare la rivoluzione attraverso il diritto*, Torino, 2013, pp. 10-12.

³ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., pp. 35-36.

resistenza varrebbe a ri-stabilirla. Affinché si possa parlare di resistenza, non basta però una mera superiore legittimità del popolo nei confronti della legalità istituita (a qualunque livello questa si attesti), che lo ponga in grado di instaurare, potenzialmente in ogni momento, un ordine diverso. Quando a questo si faccia riferimento, si prefigura il caso, differente, della rivoluzione o dell'esercizio di potere costituente. L'art. 28 della Costituzione giacobina del 1793 incarna, paradossalmente costituzionalizzandola, questa figura, laddove prevede che «un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future». Ciò che da qui scaturisce è l'inesauribilità del potere costituente del popolo che, in quanto tale, si pone sopra ogni ordinamento, quand'anche quest'ultimo sia stato rispettosamente osservato dagli organi del potere (temporaneamente) costituito. La resistenza è figura differente per la sua intrinseca componente *conservativa*, di ristabilimento appunto di un ordine normativo violato e non semplicemente di affermazione di una legittimazione superiore⁴. Si annida qui la distinzione, da molti autori vista, tra resistenza e rivoluzione⁵. Se si

⁴ G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, in *Novissimo Digesto italiano*, XV, Torino, 1968, p. 591 scrive, nell'ambito di un'ampia e dotta ricostruzione, che la resistenza «tende a restaurare l'ordo iustitiae».

⁵ La distinzione è stata spesso affermata dagli autori che si sono occupati del tema. Si v. M.A. CATTANEO, *Considerazioni su diritto di resistenza e liberalismo*, in *Studi sassaresi, III. Autonomia e diritto di resistenza*, Milano 1973, p. 222, che caratterizza la resistenza come intra-sistemica, rispetto alla rivoluzione che è un fatto tipicamente extra-sistemico; nello stesso volume W. WERTENBRUCH, *Per una giustificazione della resistenza*, pp. 330-331. V. anche il testo fondamentale di K.F. BARTRAM, *Widerstand und Revolution: ein Beitrag zur Unterscheidung der Tatbestände und ihrer Rechtsfolgen*, Berlin, 1964; nonché le trattazioni enciclopediche di A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, in *Enc. giur.*, XXVI, Roma, 1991, p. 3, che pure relativizza la distinzione sulla base di condivisibili osservazioni; e di E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, XIII, Torino, 1997, p. 183. Si v. anche A. DE BENEDECTIS, *Introduzione. Restaurare il diritto violato: giustizia memoria storia*, in A. DE BENEDECTIS, V. MARCHETTI, *Resistenza e diritto di resistenza. Memoria come cultura*, Bologna, 2000, p. 9; G. MORELLI, *Il diritto naturale nelle costituzioni moderne. Dalla "dottrina pura del diritto" al "sistema dell'ordinamento democratico positivo"*, Milano, 1974, pp. 340-341; nell'ambito di una recente ricostruzione monografica, la più completa per il tema qui analizzato nel panorama dottrinario italiano, A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale*, Milano, 2006, p. 257, così scrive: «Mentre infatti la rivoluzione, manifestando la volontà di innovare l'ordinamento, non aspira ad una qualificazione all'interno delle categorie giuridiche proprie dell'ordinamento che mira

tiene ferma questa distinzione, si comprende perché non sia sufficiente la mera affermazione della sovranità (del popolo) a giustificare il diritto di resistenza, ma vi debba essere la finalità di conservazione o di ristabilimento dell'ordine normativo, oggettivo, superiore violato⁶. Si può allora dire che, in qualche modo, in caso di esercizio del diritto di resistenza, lo stesso popolo sovrano deve agire dietro giustificazione.

Un ulteriore elemento connaturato al diritto di resistenza, spesso ribadito e coerente con la radicalità delle implicazioni che esso mette in atto, è il suo carattere di rimedio estremo, di *extrema ratio*, con riferimento alla gravità della violazione perpetrata dal potere e alla sperimentata inutilità dei normali antidoti posti dall'ordinamento⁷. In forza di tali gravi violazioni, il detentore del potere si attira la qualifica storica di *tiranno*⁸. Al tempo stesso, essendo *extrema ratio* ed avendo finalità conservativa, la giuridicità della resistenza esige intrinsecamente che sia osservata una proporzionalità in termini di necessità e poi di adeguatezza tra mezzi e fini⁹. Nel comma IV (aggiunto dalla XVII legge integrativa del 24 giugno 1968, nell'ambito della legislazione per lo stato d'emergenza) dell'art. 20 (Principi costituzionali. Diritto di

a rovesciare, la resistenza – specie ove se ne consideri la specifica natura da esso rivestita, di garanzia dell'ordinamento giuridico azionabile come *extrema ratio*, una volta esperito ogni ulteriore rimedio predisposto dall'ordinamento – si pone l'obiettivo di conservare un ordine che appare minacciato, sviato»; D. BIFULCO, *Resistenza/rivoluzione*, in U. POMARICI (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Torino, 2007, p. 488; C. DE FIORES, *Ma non è rivoluzione. Luoghi comuni e distorsioni semantiche dell'idea di rivoluzione interpretata alla luce delle categorie analitiche del diritto costituzionale*, in *Etica & Politica*, 1/2019, pp. 85-86.

⁶ A conferma di ciò, un elemento qualificante della categoria giuspubblicistica della resistenza è stata ritenuta la preservazione dello Stato (W. WERTENBRUCH, *Per una giustificazione della resistenza*, cit., p. 329).

⁷ A. PASSERIN D'ENTREVES, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Roma-Ivrea, 2018, p. 155: «Disobbedienza e resistenza non possono essere considerate, in una società democratica, se non come l'*ultima ratio*»; E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, cit., pp. 190 e 196, in cui parla di condizioni indefettibili, segnalando il rischio di appropriazione indebita di questo nobile diritto per motivazioni pretestuose o comunque tutt'altro che essenziali; M. MARCHESIello, *Diritto di resistenza*, cit., pp. 14 e 16: «Nella prospettiva moderna, il diritto di resistenza è l'estrema difesa del patto originario, violato dal potere secondo una deriva che si pone, più o meno insensibilmente, come tirannica»; *ibidem*, pp. 96-97 e 107.

⁸ G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 593.

⁹ H. SCHOLLER, *Il diritto di resistenza nella Costituzione della Repubblica Federale di Germania e la giurisprudenza della Corte costituzionale federale*, in *Studi sassaresi*, cit., p. 360, con riferimento all'art. 20, c. IV, GG.

resistenza) della Costituzione tedesca, che è forse la più significativa espressione attuale positiva del diritto, questo tratto emerge abbastanza chiaramente: «Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non vi sia altro rimedio possibile»¹⁰. Il presupposto del diritto di resistenza è dunque individuabile nella gravità della condotta antigiuridica del detentore del potere, anche se la determinazione di questa condotta resta imprecisa e, in ultima analisi, rimessa alla responsabilità di chi esercita il relativo diritto e all'esito del relativo processo conflittuale. La resistenza sconfitta potrà infatti risultare squalificata come rivolta sediziosa e i colpevoli sottoposti a sanzione.

Posta su queste basi, la resistenza può essere individuale o collettiva. Si può resistere in nome di diritti individuali violati o di principi di giustizia dell'ordine sociale. Gli studiosi tendono però a caratterizzare questo istituto in senso propriamente collettivo, distinguendolo dall'obiezione di coscienza. Il tratto distintivo può essere tracciato rispetto a quella manifestazione di obiezione che reclama l'esonazione personale da un particolare obbligo, senza tuttavia avanzare la pretesa di mettere in discussione la validità e l'efficacia (per gli altri consociati) del precetto medesimo. L'obiezione di coscienza può infatti essere invocata da chi ricerchi la dispensa individuale da un relativo obbligo o voglia semmai accedere a modalità alternative di soddisfazione dello stesso, quando sia espressione della volontà dell'obietto di «tenere le mani pulite»¹¹. Quando si versi in questo caso, l'obiezione appartiene al regno della soggettività della coscienza¹². Diversamente, per la Aren-

¹⁰ P. COSTA, *Gli istituti di difesa della Costituzione*, Milano, 2012, p. 98, distingue questo istituto dal tradizionale diritto di resistenza, e lo annovera tra gli strumenti di difesa della Costituzione.

¹¹ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., pp. 13-14, con riferimento alla dottrina di Thoreau, che pone casi di coscienza «apolitica»; *ibidem*, p. 31: «al contrario chi pratica la disobbedienza civile, pur agendo in disaccordo con la maggioranza, opera nel nome e nell'interesse di un gruppo; sfida la legge e le autorità costituite per manifestare un dissenso non perché vuole fare un'eccezione per sé e beneficiarne come individuo». Sulla distinzione, v. anche A. PASSERIN D'ENTREVES, *Obbedienza e resistenza*, cit., pp. 156-157, per il quale la disobbedienza della legge implica che se ne paghi il prezzo; A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 5; S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo Stato laico*, Napoli, 1986.

¹² H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., p. 16. V. anche A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 5; D. PARIS, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze, 2011, p. 57.

dt, che accredita questa distinzione, la disobbedienza civile è naturalmente un fenomeno collettivo¹³. La disobbedienza civile, per la filosofa tedesca, presuppone un'azione di gruppo, è tendenzialmente indiretta e si traduce nella violazione spettacolare di leggi in quanto tali non contestate (ad esempio, mediante un blocco stradale). La distinzione che si è testé tracciata smarrisce però il suo pregio euristico e si rivela anzi poggiante su un terreno scivoloso non appena si rifletta sulla circostanza che l'obiezione stessa possa essere individualmente intrapresa come via testimoniale volta a ottenere un risultato generale¹⁴.

Al netto di questa porosità concettuale, nel tracciare la differenza tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile, la Arendt tratta la seconda in un modo che sembra vi si possa far rientrare anche (benché non solo) il diritto di resistenza. Del resto, già N. Bobbio annotava icasticamente che «il contrario di resistenza è obbedienza», potendo la disobbedienza tradursi in comportamenti attivi e omissivi¹⁵. La distinzione può poggiare sull'ambito *particolare* di violazione della dimensione superiore di giustizia che origina la disobbedienza civile, distinto dalla complessiva regressione o rottura del patto cui reagisce la resistenza¹⁶. Un esempio di disobbedienza civile, tratto dalla nostra recente esperienza giuridica, è il cosiddetto caso Cappato, con il suo seguito di pronunce della Corte costituzionale¹⁷. La disobbedienza civile «può essere posta al servizio di un cambiamento auspicabile e necessario» (come per il caso Cappato) o – ed è questa l'intersezione con il diritto

¹³ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., pp. 8-9 e 58. A una conclusione analoga perviene N. BOBBIO, *La resistenza all'oppressione, oggi*, in *Studi sassaresi*, cit., p. 25, che parla di «fenomeno collettivo»; cfr. anche T. SERRA, *La disobbedienza civile*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2003, p. 2 ss.; I. VELLANI, *Sul diritto di resistenza. Il Novecento tra totalitarismi e difficile costruzione della democrazia*, Roma, 2012, p. 182.

¹⁴ In questo senso, A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 2; F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, 2014, p. 189.

¹⁵ N. BOBBIO, *La resistenza all'oppressione*, cit., p. 16, per il quale «in quanto contraria all'obbedienza, la resistenza comprende ogni comportamento di rottura contro l'ordine costituito, che mette in crisi il sistema per il suo stesso prodursi, come accade in un tumulto, in una sommossa, in una ribellione, in un'insurrezione sino al caso limite della rivoluzione; lo mette in crisi *ma non lo mette necessariamente in questione*» (*ibidem*; il corsivo è nostro). *Ibidem*, p. 31. La resistenza è accostata alla disobbedienza civile anche in N. BOBBIO, *Disobbedienza civile*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, *Il Dizionario di Politica*, Torino, 2004, p. 273.

¹⁶ E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 190.

¹⁷ E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, cit., pp. 190-191, riconduce casi simili tra le forme di disobbedienza civile.

di resistenza – «di un altrettanto auspicabile mantenimento e ripristino dello *status quo*»¹⁸.

La questione della qualificazione della resistenza come diritto e della relativa titolarità non sarà compiutamente affrontata nei suoi risvolti filosofici, ma sarà inquadrata, in questo contributo, alla luce e nel contesto della Costituzione e delle più recenti trasformazioni della democrazia costituzionale. La questione sottesa dal diritto di resistenza non smette affatto la sua rilevanza, almeno astrattamente, in un ordinamento democratico, perché anche in questo resta vero che «l'alfa e l'omega della teoria politica è il problema del potere»; sicché anche (se non *a fortiori*) in democrazia occorre continuare a guardare alle vicende politico-istituzionali *ex parte populi*¹⁹. Non mancano, benché non siano numerosi, in effetti studi pregevoli di costituzionalisti sul tema. Recentemente, all'interno di questo dibattito, il diritto di resistenza è stato definito come «un'opposizione al potere costituito che si legittima (si fa vero e proprio diritto di resistenza) attraverso il richiamo a principi politico filosofici superiori al potere costituito; principi che diventano veri e propri criteri di legittimità rispetto ad un potere che, in quanto costituito, si afferma come legale, ma non legittimo»²⁰. Questa definizione ha il merito di sottolineare la dimensione intrinsecamente costituzionale sottesa alla resistenza e cioè la questione della legittimità del potere²¹.

Se nella Costituzione italiana, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1), sarà necessario tornare ad interrogare il senso di questa attribuzione della

¹⁸ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., p. 30 e riporta, come caso del secondo tipo: «il mantenimento dei diritti garantito dal Primo emendamento», e altri ancora. Non a caso, la Arendt riprende la distinzione di C. Cohen tra disobbedienza e rivoluzione, che però le pare più ardua (*ibidem*, p. 32). Questo richiamo avvalorava la nostra conclusione che il diritto di resistenza possa rientrare nel concetto di disobbedienza civile della Arendt, senza però esaurirlo.

¹⁹ N. BOBBIO, *La resistenza all'oppressione*, oggi, cit., p. 15; I. VELLANI, *Sul diritto di resistenza*, cit., p. 24: «La resistenza non è finita perché nessun ordinamento, tanto meno la democrazia, è tutelato dalle degenerazioni autoritarie».

²⁰ B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica: le tracce del diritto di resistenza nel farsi della Costituzione repubblicana*, in corso di pubblicazione degli *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, p. 3177.

²¹ B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., p. 3178. Cfr. anche D. BIFULCO, A. GOLIA, *The Right of Resistance as a State Law Basis for Transnational Regimes' Self-contestation*, in *Journal of Law and Society*, 45, July 2018, p. S101.

sovranità al popolo (e a quale popolo) e di quelle forme e di quei limiti in cui l'esercizio della stessa sembra costretta²². E tuttavia va sin d'ora notato che la resistenza, per essere fedele al suo tratto conservativo, dovrebbe trovare fondamento dentro la Costituzione, e non soltanto nella sovranità popolare, ma nelle sue forme e limiti, a pena altrimenti di divenire rivoluzione o potere costituente.

2. La resistenza nel passaggio dal medioevo all'orizzonte moderno dei concetti giuridico-politici: una rassegna sintetica

Il diritto di resistenza trova una collocazione naturale (o una collocazione *tout court*) laddove il diritto non sia atteso da – e consegnato a – la volontà del potere ma sia incardinato entro una dimensione oggettiva, variamente qualificabile – naturale, divina, sociale o consuetudinaria – suscettibile di essere contrapposta ai comandi volontaristici del potere. Il volontarismo, come è noto, è un'espressione tipica del diritto nella modernità. Ciò contribuisce a spiegare le notevoli ascendenze premoderne del diritto di resistenza e la sua riemersione in tornanti drammatici di crisi del formalismo e del volontarismo giuridico. Anche l'età moderna è in effetti articolata in fasi e ricca di sedimentazioni, per influsso delle quali il volontarismo giuridico trova argine o comunque varie modulazioni. Si pensi al giusnaturalismo moderno di Sei-Settecento, ma anche al tempo delle costituzioni del Novecento²³. Il secondo dopoguerra è stata una stagione particolarmente propizia per il recupero di una dimensione diversa (e anteriore) del diritto naturale rispetto a quella moderna²⁴, essenzialmente quella tomistica, che sovrappone alla legge positiva una finalizzazione ontologica ad essa indisponibile e superiore. Come si vedrà, il diritto naturale tomistico, nel secondo dopoguerra, fornirà l'ispirazione filosofica alla ricerca di

²² Pone sinteticamente il diritto di resistenza in relazione ai significati di questa formula R. BIN, *Art. 1*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, p. 8.

²³ Sui cui caratteri innovativi, v. ora la sintesi di M. FIORAVANTI, *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le costituzioni del Novecento*, Torino, 2021, p. 123 ss., e parte terza, p. 257 ss.

²⁴ G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe*, in *Jus*, 1950, p.177 ss.; F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, 1999, p. 34 ss.

un fondamento più solido per il diritto e per i diritti dopo l'avvento dei regimi totalitari e il “fallimento” del formalismo giuridico che ne era ritenuto, a torto o a ragione, una delle concause.

In tutti questi casi, che sono interni alla storia della modernità (e della post-modernità), al diritto come volontà del potere si sovrappone una specie di ontologia delle cose, sotto forma di ordine legale superiore e, per così dire, oggettivo e stabile. Questo non significa però – come giustamente osserva il Cassandro – che ogni qualvolta si rintracci una teoria dei limiti del potere statale, si giunga alla conseguenza che il travalicamento di questi limiti comporti la legittimità della resistenza (passiva e, ancor più, attiva) e, tanto meno, alla formalizzazione di un correlativo istituto o diritto²⁵.

La modernità (con le sue «mitologie giuridiche»²⁶) sembra intrattenere una relazione complicata con il diritto di resistenza. Anzitutto, lo Stato moderno si connota per la pretesa, avanzata con successo, di detenere il monopolio dell'uso legittimo della forza, ciò che limita a monte la giuridicità di alcune manifestazioni del diritto di resistenza. Inoltre, da una parte, la modernità scopre ed esalta l'individualità, facendo del soggetto il titolare di diritti naturali pre-sociali e pre-statali che lo Stato deve appunto conservare; dall'altra, solo paradossalmente, essa segna il trionfo di un diritto volontaristico del sovrano. Tra le due manifestazioni non c'è contraddizione, ma nemmeno automatica e pacifica convivenza²⁷.

Non si deve però attendere la concettualizzazione moderna dell'idea di individuo, anteriore allo Stato, perché si possa delineare la resistenza. Anzi, come si è detto, il diritto di resistenza trova un ambiente assai più recettizio in culture (anche) giuridiche differenti, che esaltino una dimensione oggettiva e/o veritativa del diritto e che interpretino il *foedus* tra il “popolo”, ancora articolato in corporazioni e ceti, e i

²⁵ G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 595.

²⁶ P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2001.

²⁷ La relazione tra i due profili è messa in luce da P. GROSSI, *Modernità politica e ordine giuridico*, in *Quaderni fiorentini*, 1998, soprattutto p. 33 ss. Si rinvia anche ai saggi più recenti, contenuti in P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017, in cui lo storico insiste criticamente sulla correlazione tra modernità giuridica e concezione astratta dell'individuo, propria del giusnaturalismo moderno; cfr. anche i saggi in G. DUSO (a cura di), *Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici*, Roma, 2004; ID. (a cura di), *Il contratto sociale*, Roma-Bari, 2005.

regnanti in modo sostanzialmente differente dal contrattualismo individualistico moderno.

In Occidente è stato il Cristianesimo ad anticipare l'affermazione di questo primato della coscienza e del primato dei doveri verso Dio, anziché verso Cesare²⁸. Non è solo la coscienza individuale a ricevere valorizzazione, ma anche una dimensione di diritto oggettivo, naturale, che è espressione della giustizia posta da Dio nel cosmo²⁹. Comunque l'avvento e la diffusione del Cristianesimo non portano certo alla negazione del ruolo dell'autorità politica e del dovere d'obbedienza. L'autorità politica è anzi vista come la conseguenza provvidenziale della perdita, da parte dell'uomo, di un'innocenza originale, e dunque del peccato. Per il Cristianesimo essa è rimedio necessario e legittimo³⁰. Diverse sono state le interpretazioni – qui nemmeno sintetizzabili – del celebre passo dell'epistola paolina ai Romani, di cui si è forse fin troppo enfatizzata una lettura incline ad affermare una risoluta logica di obbedienza all'autorità politica³¹. Il quadro ermeneutico appare molto articolato entro lo stesso cristianesimo. Basti qui ricordare che un autorevole studioso delle istituzioni politiche – Jacques Ellul – è arrivato a scrivere, rovesciando un'opinione diffusa, che l'anarchismo sia «la convinzione più vicina al pensiero biblico», cristiano compreso³². Ad avvalorare la sua ricostruzione, l'Ellul chiama in causa l'episodio evangelico delle tentazioni a Gesù nel deserto, in cui Satana afferma – non contraddetto – di disporre di *tutta* la potenza e la gloria di *tutti* i regni: sono passi su cui si era soffermata anche l'attenzione di Simone Weil³³.

L'ispirazione religiosa segna un solco sul quale la teorizzazione del

²⁸ G. BALLADORE PALLIERI, *Dottrina dello Stato*, Padova, 1964, pp. 9-12; G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., pp. 591-592; L. LOMBARDI VALLAURI, *La portata filosofica dei diritti dell'uomo*, in *Per la filosofia*, 12/1988, p.10; D. BIFULCO, *Resistenza/evoluzione*, cit., p. 494.

²⁹ M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, tr. it., Milano, 2007, p. 112 ss.; G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 592.

³⁰ G. NICOLETTI, *Sul diritto alla resistenza. Ricerche e studi*, Milano, 1960, pp. 10 e 15 con riferimento ai Padri della Chiesa.

³¹ In questo senso critico va l'interpretazione di J. ELLUL, *Anarchia e Cristianesimo*, tr. it., Milano, 1993, p. 104 ss.

³² J. ELLUL, *Anarchia e cristianesimo*, cit., pp. 27 e 69 ss.

³³ J. ELLUL, *Anarchia e cristianesimo*, cit., p. 82. S. WEIL, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano*, tr. it., Milano, 1996, pp. 107, 121 e 137.

diritto di resistenza ha potuto mettere radici e fiorire. Fondamentali sono le prime teorizzazioni, in piena età medievale, tra l'XI e il XII secolo, di Ugo di Fleury, Manegoldo di Lautenbach e Giovanni di Salisbury, per i quali il popolo non si spoglia mai definitivamente del suo potere in favore del Principe, il cui potere è sì posto da Dio, ma affinché e in quanto osservi e mantenga la giustizia. Quindi la resistenza e la ribellione al governo tirannico (fino al tirannicidio teorizzato come lecito e giusto nel *Polycratus* di Giovanni³⁴) possono essere atti di ristabilimento della giustizia, conformi al volere di Dio³⁵. Ci si può riferire anche alle teorie pubblicistiche medievali ricavabili dalla teologia e dalla filosofia tomistica, invero assai prudente sul punto della delineazione dei presupposti e dei modi dell'esercizio del diritto di resistenza; e poi ancora al pensiero politico di ispirazione calvinista di J. Althusius, per ritrovarvi sistemi concettuali, cristianamente ispirati, al cui interno trova fondamento – con diverse articolazioni – il diritto di resistenza. In San Tommaso, la prudenza non deriva solo dal riconoscimento del fondamento trascendente dell'autorità politica, ma ancor prima dalla generalità, essenzialità e quindi incompletezza dei principi della legge naturale, i quali esigono una mediazione e implementazione legislativa necessariamente contingente³⁶. Le leggi positive umane sono pertanto necessarie e ciò che si può pretendere è che siano ordinate finalisticamente al bene iscritto nella natura. La legge umana ha un necessario fondamento finalistico nella natura, che le conferisce un orientamento teleologico al giusto, ciò che costituisce anche la ragione (e il limite) della sua obbligatorietà per la coscienza³⁷. Quando questo rapporto sia infranto, si può parlare di legge ingiusta³⁸ e, con prudenza e gradualità, di legittima resistenza³⁹, senz'altro passiva (perché è precetto di diritto

³⁴ Libro IV.

³⁵ G. NICOLETTI, *Sul diritto alla resistenza*, cit., p. 20.

³⁶ Ex multis, v. M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, cit., pp. 115-120.

³⁷ M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, cit., pp. 120 e 153-154.

³⁸ P. GUIDI, *La legge ingiusta*, Roma, 1948; R. ORECCHIA, *La legge ingiusta*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1951, p. 478 ss.; E. GARBAGNATI, *Il giudice di fronte alla legge ingiusta*, in *Jus*, 1951, pp. 431-450; W. WERTENBRUCH, *Per una giustificazione della resistenza*, cit., p. 344.

³⁹ Una traccia di questa prudenza anche nelle valutazioni di R. LUCIFREDI, *La nuova Costituzione italiana. Raffrontata con lo Statuto albertino e vista nel primo triennio di sua applicazione*, Milano, 1952, p. 292.

naturale minimo il «*malum evitandum*»), ma, in condizioni peculiari, anche attiva. Per San Tommaso le leggi ingiuste perché contrarie al bene umano non obbligano in coscienza, «se non forse per evitare uno scandalo o una perturbazione dell'ordine pubblico, per evitare il quale l'uomo deve rinunciare anche al suo diritto»; ma se le leggi ingiuste si oppongono al bene divino «non si debbono osservare in nessun modo»⁴⁰.

Il diritto naturale, come diritto indisponibile, insito nelle cose, o anche un diritto non volontaristico, sedimentato nella storia, possono produrre un effetto equivalente di vincolo nei confronti del comando del detentore del potere politico. Con il termine *iurisdictio* si intendeva attribuita al re una funzione al servizio di un ordine giuridico dato e rispetto a lui risalente⁴¹. Come è stato sintetizzato, «in questo contesto si sviluppa un'idea di libertà incentrata sull'autonomia dei corpi territoriali e cetuali garantita da costituzioni che ne segnassero rigidamente i meccanismi di tutela. Di questo modello costituzionale – che origina con la *Magna Charta* del 1215 e che si riprodurrà perfino durante l'età dell'assolutismo, secondo il modello dei contratti di signoria – il diritto di resistenza, azionabile secondo complesse procedure di denuncia e giudizio ed esplicantesi nelle differenti sanzioni del rifiuto di obbedienza, del rifiuto di prestazione di servizi, della secessione, della deposizione, del tirannicidio, costituiva l'estrema risorsa. Ed è solo in questo periodo che esso si qualifica come vero e proprio istituto giuridico, espandendosi rispetto al ruolo puramente dottrinale che aveva esercitato nel medioevo all'interno della dottrina dei limiti del sovrano»⁴².

Non si tratta quindi, in questo contesto storico, di un diritto individuale, ma di una resistenza dei ceti e dei corpi organizzati⁴³. E anche

⁴⁰ Citazioni tratte da S. VANNI ROVIGHI (a cura di), *Antologia politica di S. Tommaso d'Aquino*, Milano, s.d., p. 64.

⁴¹ Oltre agli studi già richiamati e imprescindibili di P. Grossi, si rinvia a W. REINHARD, *Storia dello stato moderno*, tr. it., Bologna, 2010, p. 24. Con specifico rilievo per il diritto di resistenza, v. G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 594; A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 81-82.

⁴² A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 83; A. MASTROPAOLO, *Il popolo che volle farsi re. Teoria e pratica della costituzione nella rivoluzione inglese*, Napoli, 2009, p. 17 ss.; con riferimenti soprattutto alla Germania, «terra di elezione del diritto di resistenza», v. G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., pp. 596-597.

⁴³ G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., pp. 598-599 e 609; C. MARGIOTTA,

in Althusius, tale rimane⁴⁴. Althusius, nella sua *Politica methodice digesta*, dedica al diritto di resistenza un intero capitolo, *La tirannide e i suoi rimedi*⁴⁵. In questo autore, la resistenza, lungi dall'essere un'azione extra-legale, è oggetto di un vero e proprio diritto regolato da leggi e procedure ed è elemento strutturale del *governo* della consociazione e non un semplice rimedio⁴⁶. Essa si iscrive all'interno di una concezione *federale* dell'unità politica, le cui componenti non sono i singoli individui, come nel contrattualismo moderno, ma le consociazioni⁴⁷.

L'ipotesi che sembra configurarsi da queste preliminari osservazioni è che la delineaazione e il riconoscimento di un diritto di resistenza implicino che si dia un orizzonte di omogeneità etico-culturale o addirittura religiosamente ispirata entro cui siano pensabili una dimensione di giustizia e un patto⁴⁸. Mosso da presupposti simili, contrapponendo la resistenza del passato a quella del presente (nel corso di un convegno del 1971, in cui netta si avverte l'eco della contestazione), a riguardo della prima, Sergio Cotta vi individuava un fondamento forte, di tipo universale, di volta in volta storicamente identificato nel «bene comune» (o «bene della comunità») o «in nome della giustizia, o del Diritto nella verità del suo concetto (per dirla con Hegel), o del diritto naturale»⁴⁹. Il filosofo del diritto coglieva, sottostanti a queste declina-

L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione, Bologna, 2009, p. 39 ss.; D. BIFULCO, *Resistenza/rivoluzione*, cit., p. 496 ss.

⁴⁴ G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 601.

⁴⁵ Di Althusius si veda soprattutto il cap. 38° della *Politica*. Su Althusius e il diritto di resistenza, v. O. VON GIERKE, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, tr. it., Torino, 1943; e, più recentemente, gli studi approfonditi di L. CALDERINI, *La «Politica» di Althusius tra rappresentanza e diritto di resistenza*, Milano, 1995; C. MALANDRINO, *Federalismo. Storia, idee, modelli*, Roma, 1998, pp. 26-27; ID., *Johannes Althusius (1563-1638). Teoria e prassi di un ordine politico e civile riformato nella prima modernità*, Torino, 2016, pp. 10-11, ma *passim*; richiami puntuali anche in G. NICOLETTI, *Sul diritto alla resistenza*, cit., p. 66; G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 601.

⁴⁶ Cfr. I. VELLANI, *Sul diritto di resistenza*, cit., p. 34.

⁴⁷ Si rinvia a G. DUSO, *Pensare il federalismo: tra categorie e costituzione*, in G. DUSO, A. SCALONE (a cura di), *Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali*, Monza, 2010, p. 82 ss.

⁴⁸ A. PASSERIN D'ENTREVES, *Obbedienza e resistenza*, cit., p. 65 considera che legalità e legittimità possano identificarsi attorno a una questione di giustizia a condizione «che ci sia in una data società un accordo sui valori fondamentali, sull'esistenza di un diritto che viene sentito come “naturale” perché sembra scaturire dalla “natura delle cose”».

⁴⁹ S. COTTA, *Resistenza: in nome di cosa?*, in *Studi sassaresi*, cit., pp. 282 e 287; non

zioni, tratti accomunanti, ravvisati nella disobbedienza a un precetto inteso come fatto particolare, in nome di un precetto superiore, avente «una consistenza propria, oggettiva e, come tale, conoscibile con certezza», in ossequio al quale ultimo l'individuo resiste, non già pertanto «in nome della propria volontà»⁵⁰. Traspare l'urgenza di sottolineare questa dimensione di oggettività per sottrarre il diritto di resistenza ad appropriazioni contestatarie ispirate da un soggettivismo individualistico. La resistenza contemporanea cui Cotta assisteva, non senza preoccupazione, riguardava ed enfatizzava l'autonomia morale del singolo e pretendeva di affermare il primato di una coscienza individuale slegata da riferimenti universali⁵¹; essa era il riflesso dell'esplosione della soggettività, che poteva minare le possibilità stesse della convivenza. Cotta conferma quindi questa correlazione di senso tra affermazione del diritto di resistenza e consenso diffuso attorno a una visione della natura delle cose o a una visione collettiva del bene.

Un'altra osservazione generale, importante per il prosieguo dell'argomentazione, è la cautela necessaria rispetto a una trasposizione poco sorvegliata di medesime categorie e concetti dall'orizzonte premoderno a quello moderno⁵². L'identità di termini può celare differenze notevoli. Si pensi al concetto di *popolo* o, ancor più, a quello di *contratto* tra il popolo medesimo e i suoi regnanti/governanti: il contratto althusiano non ha niente a che vedere con il contratto hobbesiano⁵³.

Il diritto naturale di età moderna differisce radicalmente da quello tomistico, nonostante le due declinazioni siano sovente sovrapposte e confuse. Particolare rilievo per il tema qui trattato è la concettua-

molto distante, nello stesso volume, al di là del diverso orientamento dello studioso, è la posizione espressa da G. FASSÒ, *Resistenza e ideologia*, p. 289, che enfatizza il significato religioso del diritto di resistenza, a cominciare dai monarcomachi. Tale significato è però dall'A. criticato come irrazionale o ideologico, come aspirazione a una libertà individuale illimitata (*ibidem*, p. 292); W. WERTENBRUCH, *Per una giustificazione della resistenza*, cit., p. 341 colloca il diritto di resistenza nel diritto naturale e intravede le insidie dell'evocazione di questo diritto in uno spirito dei tempi individualistico (*ibidem*, pp. 346-347).

⁵⁰ S. COTTA, *Resistenza: in nome di cosa?*, cit., pp. 282-283.

⁵¹ S. COTTA, *Resistenza: in nome di cosa?*, cit., p. 284.

⁵² Con riferimento al diritto di resistenza ha sottolineato l'importanza dell'approccio di storia dei concetti I. VELLANI, *Sul diritto di resistenza*, cit., p. 17 ss.

⁵³ G. DUSO, *Pensare il federalismo*, cit. E nemmeno con quello rousseauiano, del quale è stato talora considerato antesignano, in particolare nella nota lettura di O. VON GIERKE, *Giovanni Althusius*, cit., p. 21.

lizzazione di una versione moderna, illuministica, del diritto naturale. Rispetto alla legge naturale medievale di San Tommaso cambia il concetto di *natura*, vista ora come origine, e non più come *entelechia*, e, rispetto a un ordinamento di tipo cetuale o corporativo, muta corrispondentemente il modo di concepire la resistenza. Questa tende ora a farsi diritto soggettivo e a svincolarsi dalle procedure messe a punto dalla tradizione⁵⁴.

In generale, il diritto naturale moderno – rispetto all’antico – ha una curvatura soggettivistica, poiché riconosce, in capo agli individui, per natura, e cioè a prescindere dalle appartenenze sociali storiche e politiche, un fascio di diritti universali, perché ricavabili mediante l’indagine razionalistica. I diritti non si iscrivono più entro un cosmo ordinato e finalisticamente orientato, ma sono il patrimonio di soggettività libere e uguali. I diritti naturali costituiscono un fattore d’ordine preesistente, proprio dello stato di natura, e ciò nondimeno sono esposti a precarietà e incertezza di godimento, tanto da indurre gli individui, mediante un contratto, a dare origine all’associazione politica.

Specie nei Paesi e nelle culture in cui si è inserita la Riforma e si sono scatenate le guerre di religione, la funzione dell’ordine politico non è più tesa verso un bene comune, ma ripiega nell’evitare il male all’individuo⁵⁵. In questa grande trasformazione, qua necessariamente solo stilizzata, non si dissolve il diritto di resistenza, ma esso si atteggi diversamente, in corrispondenza con il mutare dell’idea di natura a cui s’appoggia. L’autorità politica appare infatti legata da un contratto agli individui (i contraenti sono questi, e non più le corporazioni o le consociazioni) finalizzato alla conservazione e alla protezione dei diritti naturali o almeno di un nucleo essenziale di questi. Tra contrattualismo politico e giusnaturalismo moderno vi è un legame stretto⁵⁶.

⁵⁴ Sul legame tra diritto naturale moderno e diritto di resistenza, v. G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 605; G. TONELLA, *Il diritto di resistenza nel diritto naturale tedesco di fine Settecento*, in *Filosofia politica*, 2006, p. 230 ss.

⁵⁵ Per S. NATOLI, *Politica e virtù*, in S. NATOLI, L.F. PIZZOLATO, *La politica e la virtù*, Roma, 1999, pp. 12-13, con la modernità, si assiste alla «perdita dell’oggettività del bene», sicché la funzione della politica, attraverso lo Stato, non è più perseguire «un progetto teso a realizzare il bene, ma (...) uno strumento per limitare il male» e «l’unico bene che può salvaguardare è che non dilaghi il male, cioè che non si realizzi un potere di distruzione tra gli uomini»; M. NICOLETTI, *La politica e il male*, Brescia, 2000, p. 72 ss.; N. IRTI, *L’uso giuridico della natura*, Roma-Bari, 2013, p. 17 ss.

⁵⁶ N. BOBBIO, *Disobbedienza civile*, cit., p. 276. Non si condivide pertanto – limitatamente a questo punto – la posizione di A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p.

Questa trasformazione determina, in capo al diritto di resistenza, una «torsione privatistica», perché «i soggetti, a cui si riferisce, sono appunto la persona naturale del sovrano e la persona del suddito, il quale non agisce politicamente, ma per difendere un proprio diritto leso da un pari. Questa torsione privatistica (...) sconfessa il significato determinato e classico del diritto di resistenza del pensiero premoderno»⁵⁷. Non si tratta di ristabilire un *ordo iustitiae* oggettivo e collettivo, ma di difendere l'individuo e i suoi diritti naturali.

Il senso complessivo della svolta della modernità a proposito del diritto di resistenza è stato ben sintetizzato, osservando che «il diritto di resistenza cessa di essere un elemento della costituzione pluralistica cetuale, quale, ad esempio, possiamo considerare attraverso l'opera di Althusius. Tale diritto viene escluso perché il suo riconoscimento è incompatibile con l'esistenza del potere e quindi dello Stato. Alla negazione dello spazio della resistenza corrisponde quindi la torsione privatistica del diritto coattivo del suddito. Nei trattati di diritto naturale il popolo non è capace di soggettività politica e non sta di fronte al sovrano, ma è ridotto ad un insieme di sudditi privati che non possono resistere realmente alla volontà sovrana che realizza la loro stessa volontà. La resistenza, quale attivazione del diritto coattivo, vale nei confronti di azioni che non sono quelle del sovrano, ma della sua persona naturale»⁵⁸.

Grozio e ancor più Hobbes sono gli autori in cui meglio si ravvisa,

117, per il quale «l'interpretazione giusnaturalistica del costituzionalismo – in buona misura datata – non tiene nel debito conto il tenore del processo di laicizzazione cui fu sottoposta la dottrina del diritto naturale nell'età moderna, e non considera come contrattualismo e diritto naturale siano soluzioni reciprocamente incompatibili. Così, essa rischia di dar luogo a delle semplificazioni. Il fatto che nella tradizione costituzionalistica moderna – contrattualisticamente, lo ribadiamo, e non giusnaturalisticamente fondata – siano fioriti i diritti individuali, talora definiti anche *naturali*, non significa affatto che essa traesse origine dalla dottrina del diritto naturale: il lemma *natura*, nella letteratura politica e giuridica moderna, non può essere letto se non assieme a quello di *ragione*, che lo integra e lo svolge. In questo senso, i diritti individuali forgiati nell'età moderna sono di fondazione *contrattualistica, individualistica, razionalistica e laica*. Non *giusnaturalistica*». In questo passaggio, se ben si è compreso, l'A. sembra sovrapporre diverse declinazioni del diritto naturale.

⁵⁷ G. TONELLA, *Il diritto di resistenza*, cit., p. 239. *Ibidem*, p. 241: «Il sovrano allora non può porsi come sovrano e il suddito non è da considerarsi come sottoposto: stanno sullo stesso piano. In questa condizione si può produrre la guerra oppure essi sceglieranno un arbitro che decida sul conflitto»; e p. 242.

⁵⁸ G. TONELLA, *Il diritto di resistenza*, cit., p. 244.

riguardo alla resistenza, il momento di passaggio «dal diritto collettivo del popolo al diritto dell'individuo»⁵⁹. Tale trasformazione si compie, e non casualmente, nel momento del tramonto di un'immagine organica del popolo⁶⁰. In Hobbes, solo l'unità del rappresentante-sovrano può rendere uno il popolo. Non v'è alcuna entità collettiva che possa stare davanti al sovrano e, men che meno, sussistere anteriormente allo stesso⁶¹. Il diritto di resistenza, quale era stato concettualizzato in precedenza, perde ogni appiglio logico. Lo stesso ricorso all'armamentario del diritto naturale vale infatti, in Hobbes, come principio di legittimazione dell'autorità politica, come ha sottolineato N. Bobbio⁶², e ciò nondimeno questa resta ultimamente vincolata a un fine di pace e di sicurezza dell'incolumità degli individui⁶³. Questo è il punto di co-

⁵⁹ Y.CH. ZARKA, *La mutazione del diritto di resistenza in Grozio e Hobbes. Dal diritto collettivo del popolo al diritto dell'individuo*, in *Rivista di storia della filosofia*, 3/1995, pp. 543-544.

⁶⁰ Y.CH. ZARKA, *La mutazione del diritto di resistenza*, cit., p. 556: «Come spiegare questa mutazione della problematica del diritto di resistenza? Un elemento decisivo di spiegazione potrebbe essere fornito dalla destrutturazione hobbesiana della teoria organica del popolo sottesa alle dottrine dei monarcomachi. Per costoro in effetti il popolo era una totalità organicamente strutturata. Perciò i magistrati potevano essere concepiti come rappresentanti legittimi del popolo. Al contrario, in Hobbes, non c'è popolo organico, ma solo popolo istituito, la cui unità si realizza per la mediazione del sovrano. La destrutturazione della teoria organica del popolo si compie a opera del concetto di moltitudine. La moltitudine è un concetto distributivo da intendersi come una diversità o una pluralità disparata. Così intesa, essa non può avere né l'esistenza di una persona naturale, né disporre di una volontà comune, né compiere un atto unico, né possedere alcunché. Per passare dalla moltitudine al popolo è necessario l'atto di istituzione del sovrano che fonda l'unità della volontà della repubblica».

⁶¹ G. DUSO, *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Milano, 2003; L. CEDRONI, *La rappresentanza politica. Teorie e modelli*, Milano, 2004, p. 29; Y.CH. ZARKA, *La mutazione del diritto di resistenza*, cit., p. 553: «La dottrina hobbesiana della rappresentanza implica infatti che il solo rappresentante dello stato, e dunque del popolo, è il sovrano. (...) Parrebbe quindi che il diritto di resistenza dovesse scomparire del tutto, in seguito all'unificazione del concetto di sovranità. In realtà scompare nella sua forma tradizionale, ma torna a proporsi in un'altra forma: come diritto inalienabile dell'individuo. Il diritto di resistenza appartiene ormai alla nuova dottrina del diritto naturale. Secondo la sua definizione rinnovata, il diritto naturale è un diritto soggettivo».

⁶² Si rinvia alla distinzione dei tipi di positivismo giuridico e di giusnaturalismo proposta da N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1965, p. 129 ss. e soprattutto p. 131.

⁶³ Y.CH. ZARKA, *La mutazione del diritto di resistenza*, cit., p. 552: «per Hobbes il potere politico, una volta istituito, è *ipso facto* legittimato, purché garantisca l'essere

agulo residuo del diritto di resistenza: la componente di inalienabilità di libertà individuale, giacché «*every man, not onely by Right, but also by necessity of Nature, is supposed to endeavour all he can, to obtain that which is necessary for his conservation*»⁶⁴. Il residuo del diritto di resistenza hobbesiano si annida qui e si manifesta nel momento in cui è messa in pericolo la vita individuale⁶⁵; con due conseguenze: «una positiva e l'altra negativa. – Conseguenza positiva: la teoria della convenzione sociale che si legherà a questo diritto di resistenza inalienabile non sarà una teoria dell'alienazione ma dell'autorizzazione. (...) – La conseguenza negativa è assai significativa. Ciò che probabilmente è più difficile a pensarsi in termini hobbesiani è il diritto penale»⁶⁶.

Il dispositivo hobbesiano conferma come nello Stato moderno il detentore del potere ambisca a vedere riconosciuta la sua legittimità e non a un'obbedienza per mera forza⁶⁷. Il sovrano-rappresentante di Hobbes non è il più forte tra i lupi nel *bellum omnium contra omnes*, ma un artificio, destinatario di un dispositivo giuridico di autorizzazione. Anche la forma più cruda di positivismo riposa pur sempre sulla credenza nella preferibilità di una società ordinata e pacificata⁶⁸.

In John Locke, in considerazione della sua concezione dello stato di natura, il diritto di resistenza trova un'esplicitazione e uno spazio di esercizio assai più ampi. Nel *Secondo Trattato sul Governo* (par. 222), Locke scrive: «Ogniquale volta i legislatori tentano di sottrarre o di distruggere la proprietà del popolo, o di ridurlo in schiavitù sotto un potere arbitrario, si pongono in stato di guerra con esso; ed esso è perciò esentato da ogni ulteriore obbedienza [...]. [Il legislativo] con questa violazione del mandato perde il potere che il popolo ha posto nelle sue mani per fini totalmente opposti; e questo ritorna al popolo, che ha il diritto di riprendersi la sua libertà originaria e provvedere con l'istituzione di un nuovo legislativo (quello che riterranno più adatto)

e il benessere dei sudditi»; I. MANCINI, *L'ethos dell'Occidente. Neoclassicismo etico, profezia cristiana, pensiero critico moderno*, Genova, 1990, p. 510.

⁶⁴ TH. HOBBS, *Leviatano*, XV, ma anche cap. XIV. Y.CH. ZARKA, *La mutazione del diritto di resistenza*, cit., p. 555.

⁶⁵ F.M. DE SANCTIS, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 998; I. VELLANI, *Sul diritto di resistenza*, cit., p. 38.

⁶⁶ Y.CH. ZARKA, *La mutazione del diritto di resistenza*, cit., p. 555.

⁶⁷ A. PASSERIN D'ENTREVES, *Obbedienza e resistenza*, cit., p. 47.

⁶⁸ N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo*, cit., pp. 104-110; A. PASSERIN D'ENTREVES, *Obbedienza e resistenza*, cit., p. 51.

alla propria salvezza e sicurezza; che è il fine in vista del quale esso si costituisce in società»; e ancora (par. 168): «là dove il corpo del popolo, o un singolo uomo, è privato del suo diritto, o subisce l'esercizio di un potere illegittimo e non ha appello sulla terra, ha la libertà di appellarsi al cielo, ogniqualvolta ritiene che vi sia motivo sufficiente. E perciò, per quanto il popolo non possa essere giudice, né avere in base alla costituzione di quella società un potere superiore per decidere ed emettere sul caso una sentenza efficace, tuttavia esso ha conservato, in base ad una legge antecedente e superiore a tutte le leggi positive degli uomini, quella decisione ultima che spetta a tutti gli uomini quando non hanno appello sulla terra, vale a dire se ha giusto motivo di appellarsi al cielo».

Su queste basi testuali, sono distinguibili due differenti livelli di resistenza: l'una mirante alla rimozione dell'esecutivo da parte del titolare del potere legislativo; l'altra, più radicale e operante *ex parte populi*, oppone il popolo stesso al potere legislativo, la cui legittimazione non è in alcun modo assisa su un'autorizzazione di tipo hobbesiano, ma su un vero e proprio *trust*⁶⁹. Il potere legislativo non è libero nel fine, dovendo appunto garantire la conservazione dei diritti naturali degli individui, e il governo è comunque fondato sul consenso. L'effettivo rispetto dei diritti naturali da parte del legislatore medesimo resta affidato alla valutazione dei cittadini⁷⁰. Non si può pertanto sostenere che questi si ribellino, perché il patto sociale non si rompe, ma che legittimamente infliggano una sanzione a carico dei governanti.

A differenza che in Hobbes, in Locke si danno le condizioni affinché la resistenza – che pure è un diritto individuale – sia agita dal corpo collettivo, perché quest'ultimo è formato, mediante il *pactum societatis*, prima e a prescindere della soggezione al governo. La Arendt ha collegato concettualmente la disobbedienza civile in America proprio a questa distinzione tra un contratto sociale primigenio (la «versione orizzontale del contratto»), costitutivo della società, e la costituzione del governo, sottolineando come la società rimanga «intatta anche se “il

⁶⁹ Si v. A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 105 ss.; del tutto similmente, A. DENUZZO, *L'elaborazione concettuale del diritto di resistenza: itinerari per un excursus di storia costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 20.11.2014, pp. 10-11.

⁷⁰ A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 112: «In altre parole, il diritto di resistenza viene a costituire l'estrema, ma al contempo la più intima ed essenziale garanzia di un sistema costituzionalistico che proprio come sistema di garanzie si definisce; garanzie di un contenuto che, nella riflessione lockiana, si identifica con i diritti dell'individuo». *Ibidem*, p. 106.

governo si dissolve” o rompe il suo accordo con il popolo trasformandosi in tirannia»⁷¹. Questa distinzione ne fonda un’altra, e cioè quella tra un *consensus universalis*, implicito nell’entrata, anche per nascita, in una società, e il «consenso accordato a specifiche leggi o politiche, anche quando queste siano il risultato di decisioni della maggioranza»⁷².

Dentro il pensiero di J.J. Rousseau sembra invece che le condizioni di un diritto di resistenza vengano meno, e non perché, come talora si è sostenuto, non sia immaginabile la legge ingiusta, ma perché la volontà generale non può neppure prendere forma se non nella partecipazione diretta dei cittadini alla deliberazione della legge stessa. Non è affatto detto che dalla riunione assembleare dei cittadini sortisca automaticamente la definizione della volontà generale, e tuttavia, nel caso in cui ciò non si verificasse, la libertà sarebbe perduta, e l’unica via di redenzione resterebbe quella di un’auto-correzione dello stesso corpo collettivo. In Rousseau, libertà e schiavitù si escludono vicendevolmente e la «democrazia rousseauiana o è partecipante o è nulla»⁷³. Perché i cittadini riuniti vedano e poi decidano la volontà generale è fondamentale che siano ispirati da una sorta di religione civile che tenga in loro alta la tensione civica e scongiuri la prevalenza di perniciosi interessi particolari. Su queste basi, la posizione di Rousseau diverge da quella successiva kantiana, per la quale, in continuità parziale con Hobbes, vi è l’identificazione (rappresentativa) tra popolo e legislatore⁷⁴. Entro questa visione monistica, il diritto di resistenza si eclissa. È tuttavia frequente e accreditata la lettura di Rousseau che pretende di attribuirgli la concezione di una coincidenza necessaria tra legge, volere della maggioranza e volontà generale⁷⁵. Per quanto infondata, è una tesi persistente che, in qualche modo, ha contribuito all’evoluzione dello Stato di diritto francese verso una direzione segnata dalla mistica del legislatore, irresistibile appunto⁷⁶.

Questa difficile coesistenza tra fiducia mistica nella legge e diritto

⁷¹ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., p. 44.

⁷² H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., p. 46.

⁷³ N. BOBBIO, *La resistenza all’oppressione, oggi*, cit., p. 24.

⁷⁴ A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 109.

⁷⁵ La lettura è risalente al controverso saggio di J.L. TALMON, *Le origini della democrazia totalitaria*, tr. it., Bologna, 2000.

⁷⁶ Circa il legicentismo della tradizione francese, si v. M. FIORAVANTI, *Lezioni di storia costituzionale*, cit., p. 41 ss.; A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 131-132.

di resistenza si riflette nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 26 agosto 1789, il cui articolo 2 riconosce che «il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione». Ciò nondimeno, il successivo art. 7 precisa che «nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole»⁷⁷.

La preminenza legale relega il momento oppositivo ai margini, fino all'approdo del formalismo giuridico, entro cui il diritto di resistenza è energicamente negato⁷⁸. La direzione è tracciata ed è stata efficacemente descritta in termini di «assorbimento del diritto di resistenza in strutture, procedure e garanzie tipizzate dal diritto costituzionale, svuotando di significato l'ipotesi di una garanzia esercitabile in via sussidiaria rispetto ad un ordinamento delle garanzie costituzionali concepito come completo. Il sindacato di legittimità costituzionale sull'esercizio della funzione legislativa – in particolare – rappresentò il

⁷⁷ Si v. anche la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* che precede la Costituzione, mai attuata, del 1793, e che contiene diversi riferimenti alla resistenza, identificata con il potere costituente: Art. 27 – Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi. Art. 28 – Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. Art. 31 – I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini. Art. 33 – La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo. Art. 34 – Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso. Art. 35 – Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri. In dottrina: E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 187; A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 135-136.

⁷⁸ Tale svolta è spesso ricondotta a I. Kant, nel quale la negazione del diritto di resistenza appare in correlazione logica con la sua concezione della natura della legge: lo annota A. CIERVO, *Diritto di resistenza*, in *Diritto on line*, 2014, par. 1, con riferimenti a *La metafisica dei costumi*; cfr. anche M.A. CATTANEO, *Considerazioni su diritto di resistenza e liberalismo*, cit., pp. 216-217, il quale argomenta la contraddittorietà del diniego del diritto di resistenza all'interno del pensiero stesso di Kant, per concludere la piena congruenza di questo istituto con il liberalismo; A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 141 e 144 ss., 154-155.

presidio estremo volto a tutelare la sfera dei diritti individuali dall'arbitrio del potere pubblico»⁷⁹.

3. Il ritorno della resistenza nel secondo dopoguerra: il “nuovo” diritto naturale e il momento costituente

L'approdo al formalismo giuridico sembra precludere la possibilità di ancorare il diritto positivo a un sistema di legalità altra, in nome del quale sia pensabile una legittima resistenza. Invero questa affermazione, seguendo l'insegnamento di N. Bobbio, andrebbe graduata in relazione alle diverse espressioni del positivismo medesimo. Perfino la visione più dura del positivismo, quella cioè che ne fa una teoria della giustizia, giunge a questa conclusione per l'idoneità del diritto a porre in essere un ordine pacifico.

Dopo un lungo oblio, il secondo dopoguerra conosce una nuova stagione da protagonista per il diritto naturale⁸⁰. Tale riscoperta è, nel dibattito giuridico, trainata soprattutto da studiosi di ispirazione cattolica⁸¹, come attesta lo spoglio di riviste come «Jus», «Iustitia» e «La Civiltà Cattolica». Nel mondo cattolico non mancava infatti una lettura che correlava la catastrofe dello Stato totalitario al positivismo giuridico⁸². Nel radiomessaggio natalizio di Pio XII del 1942, dedicato a *L'ordine interno delle nazioni*, il pontefice aveva usato parole dure verso il «positivismo giuridico, che attribuisce un'ingannevole maestà alla emanazione di leggi puramente umane, e spiana la via ad un esiziale distacco della legge dalla moralità»⁸³. Un diritto senza radice e senza

⁷⁹ A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 137.

⁸⁰ Rinvio a F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato*, cit., p. 34 ss.

⁸¹ Al tema di questa riscoperta – con diversità di valutazione – sono specificamente dedicati alcuni contributi, tra cui: F. OLGIATI, *La rinascita del diritto naturale in Italia*, Milano, 1930, pp. 5 e 15; G. BALLADORE PALLIERI, *Recenti trattazioni sul diritto naturale*, in *Jus*, 1951, p. 282; D. BARBERO, *Rivalutazione del diritto naturale*, in *Jus*, 1952, pp. 491-507; G. FASSÒ, *Il diritto naturale in Italia negli ultimi dieci anni*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1955, pp. 358-370.

⁸² G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe*, cit., pp. 179-180. V. anche le posizioni più sfumate di F. CARNELUTTI, *Bilancio del positivismo giuridico*, in *Riv. Trim. di diritto pubblico*, 1951, p. 295 ss.

⁸³ In I. GIORDANI (a cura di), *Le encicliche sociali dei papi. Da Pio IX a Pio XII*, Roma, 1948, p. 671.

ancoraggi, appeso alla volontà del potere e alla mera forma, finiva sul banco degli imputati, quanto meno per omissioni.

In questo clima di rinascita morale, si assiste alla riscoperta della dottrina del diritto naturale. La *Summula sociale* di A. Fanfani, dopo aver ricordato l'origine divina dell'autorità, richiamando la *Diuturnum* di Leone XIII affermava (n. 38) che «se l'autorità comanda cosa contraria alla legge naturale o a quella positiva divina, allora nasce il dovere di non obbedire, essendo nulla l'autorità senza giustizia»; e, al numero successivo, alla domanda: «si può resistere all'autorità?», rispondeva: «non è lecito ribellarsi ingiustamente al potere costituito; ma se esso, agendo contro giustizia e verità, distrugge le basi dell'autorità e porta a rovina la società, si può con mezzi onesti ed appropriati difendere la società e se stessi contro l'ingiustizia, senza però provocare danni maggiori di quelli che si vogliono evitare». I richiami documentali che asseverano tali risposte sono stavolta ricavati dall'enciclica *Quod apostolici muneris* di Leone XIII (1878) e soprattutto dalla *Nos es muy conocida* di Pio XI (1937)⁸⁴.

Non si trattava di ripristinare una qualsivoglia versione di diritto naturale, ma di riscoprire quella versione che si riteneva l'unica che si accordasse alla natura umana. Lo stesso diritto naturale moderno, illuministico o razionalistico, oltre che laico, se non ateo, era infatti considerato assiso su un'immagine ingannevole dell'uomo, quella dell'individuo, costruita a partire dal *cogito* cartesiano, visto come titolare di diritti naturali slegati da ogni relazione⁸⁵.

Il diritto naturale che si voleva rivalutare era quello dell'autentica filosofia tomistica. La distinzione non è priva di conseguenze per il tema qui trattato. Il diritto naturale tomistico, infatti, quello rispondente all'insegnamento dell'Aquinate, non delinea un ordine normativo compiuto e analitico di precetti puntuali. Esso si caratterizza

⁸⁴ A. FANFANI, *Summula sociale. Secondo l'insegnamento pontificio*, IV ed., Roma, 1959, pp. 44-45.

⁸⁵ Emblematici H. ROMMEN, *L'eterno ritorno del diritto naturale*, tr. it., Roma, 1965, p. 128: «numerosi e concordi segni testimoniano di una rinascita del diritto naturale, e precisamente non del diritto naturale individualistico, ma del diritto naturale metafisico, dello *jus naturae* perenne»; N. LUPO, *I diritti costituzionali di libertà nell'ordinamento giuridico attuale*, in *Il Foro italiano*, 1958, p. 224: «Una vigorosa reviviscenza presenta ai giorni nostri il diritto naturale, che, purgatosi dell'errore metodologico del giusnaturalismo e dell'individualismo giacobino, sostiene come l'uomo non entri in società per contratto ma vi nasca per natura».

all'opposto per l'essenzialità dei suoi contenuti⁸⁶, espressi sotto forma di principi generalissimi e di norme finalistiche, e, conseguentemente, come si è ricordato, per la grande prudenza rispetto alla possibilità di delineare uno spazio legittimo di resistenza ai comandi dell'autorità. Questo si apre solo quando siano messi a rischio valori essenziali e cioè quando l'ordinamento giuridico diverga dal fine verso cui tende la natura e il perfezionamento di ogni essere.

Nonostante la tragicità della situazione bellica, nel 1943, il Codice di Camaldoli, redatto da intellettuali cattolici, così si esprime a riguardo (capo I, par. 12): «l'obbedienza alle leggi non è cieca, ma ragionevole e consapevole. Perciò è diritto e spesso obbligo di coscienza non obbedire e resistere alla legge positiva ingiusta. La legge positiva è ingiusta quando è in contrasto con la legge divina e con la legge morale, quando si trova in opposizione al bene comune e quando emana da persone e gruppi che non sono depositari dell'autorità legittima. Resta salvo il diritto insopprimibile di difesa quando l'autorità intende attuare la legge ingiusta e viola i diritti e i principi della verità, della moralità, della giustizia che fanno umano il mondo dell'esperienza. Tale diritto deve esercitarsi, riuscito vano ogni altro mezzo nelle condizioni e con le cautele insegnate dal pensiero cristiano, e costituisce un dovere di responsabilità per la partecipazione alla vita sociale».

Tale concezione rimane sostanzialmente confermata dall'elaborazione successiva della dottrina sociale della Chiesa. Ne dà conferma il capitolo VIII del recente *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*⁸⁷, in cui è dato trovare una teoria del fondamento dell'autorità politica, il riconoscimento della sovranità popolare e della necessità dell'autorità di rispettare e promuovere i valori umani e morali essenziali e di emanare leggi giuste. Il compendio afferma il «diritto all'obiezione di coscienza» (par. 399), che si pone quando «le leggi ingiuste pongono gli uomini moralmente retti di fronte a drammatici problemi di coscienza: *quando sono chiamati a collaborare ad azioni moralmente cattive, hanno l'obbligo di rifiutarsi*», e che si traduce in doveri piuttosto netti: «è un grave dovere di coscienza non prestare collaborazione, neppure formale, a quelle pratiche che, pur ammesse dalla legislazione civile, sono in contrasto con la Legge di Dio. Tale collaborazione, infatti, non

⁸⁶ H. ROMMEN, *L'eterno ritorno*, cit., p. 61; G. GRANERIS, *Contributi tomistici alla filosofia del diritto*, Torino, 1949, p.111.

⁸⁷ Consultabile dal sito *vatican.va*.

può mai essere giustificata, né invocando il rispetto della libertà altrui, né facendo leva sul fatto che la legge civile la prevede e la richiede. Alla responsabilità morale degli atti compiuti nessuno può mai sottrarsi e su tale responsabilità ciascuno sarà giudicato da Dio stesso (cfr. *Rm* 2,6; 14,12)»; e il «diritto di resistere» (par. 400), fondato espressamente sul diritto naturale di San Tommaso e considerato legittimo qualora l'autorità «*violi gravemente e ripetutamente i principi del diritto naturale*».

Il *Compendio* specifica che «diverse possono essere le manifestazioni concrete che la realizzazione di tale diritto può assumere. Diversi possono essere anche i *fini* perseguiti. La resistenza all'autorità mira a ribadire la validità di una diversa visione delle cose, sia quando si cerca di ottenere un mutamento parziale, modificando ad esempio alcune leggi, sia quando ci si batte per un radicale cambiamento della situazione». Il paragrafo 401 suggerisce i criteri di esercizio del diritto: «non ricorrerà legittimamente alle armi, salvo quando sussistano tutte insieme le seguenti condizioni: 1. in caso di violazioni certe, gravi e prolungate dei diritti fondamentali; 2. dopo che si siano tentate tutte le altre vie; 3. senza che si provochino disordini peggiori; 4. qualora vi sia una fondata speranza di successo; 5. se è impossibile intravedere ragionevolmente soluzioni migliori». La lotta armata è contemplata, richiamando la *Populorum progressio* di Paolo VI (1967), quale estremo rimedio per porre fine a una «tirannia evidente e prolungata che attentasse gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuocesse in modo pericoloso al bene comune di un paese». La consapevolezza della «gravità dei pericoli che il ricorso alla violenza comporta fa ritenere comunque preferibile la strada della *resistenza passiva*, più conforme ai principi morali e non meno promettente di successo».

Nella *Populorum progressio*, Paolo VI, al par. n. 31, aveva annotato con gravità: «l'insurrezione rivoluzionaria – salvo nel caso di una tirannia evidente e prolungata che attenti gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoccia in modo pericoloso al bene comune del paese – è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri, e provoca nuove rovine. Non si può combattere un male reale a prezzo di un male più grande».

In questa ripresa della riflessione attorno al diritto/dovere di resistenza incidono, con ogni evidenza, il tempo storico eccezionale e, in particolare, l'esperienza totalitaria⁸⁸. Non a caso, alcuni testi costitu-

⁸⁸ ...che ne fa punto di svolta per il nostro tema, come osservato da I. VELLANI,

zionali sorti da quel periodo tragico ricomprendono un riferimento, diretto o indiretto, alla resistenza. Si consideri l'articolo 21 della Costituzione francese del 1946: «Qualora il Governo violi la libertà e i diritti garantiti della Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri», a cui si sono richiamati i nostri stessi costituenti. In Germania, oltre al richiamato comma IV dell'art. 20 (aggiunto nel 1968), nella Costituzione dell'Assia, del dicembre 1946, all'art. 147 si legge: «La resistenza contro l'esercizio contrario a Costituzione del potere pubblico è diritto e dovere di ciascuno. Chi ha conoscenza di una violazione della Costituzione o di un tentativo di violare la Costituzione, ha il dovere di perseguire penalmente il colpevole davanti allo *Staatgerichtshof*». Nella Costituzione di Brema, dell'ottobre del 1947, all'art. 19, è previsto che: «Se i diritti dell'uomo stabiliti nella Costituzione sono violati dal potere pubblico in contrasto con la Costituzione, la resistenza di ciascuno è diritto e dovere»⁸⁹. Si può infine richiamare una significativa premessa della dichiarazione ONU 1948: «Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione»⁹⁰.

Al cospetto degli orrori dei totalitarismi, il ritorno di fiamma del giusnaturalismo non era l'unica strategia argomentativa e reattiva; e nemmeno l'unica entro cui si potesse ricomprendere la ripresa del diritto di resistenza. Una visione del tutto alternativa, e anzi ostile al giusnaturalismo, poteva reggersi su di una concezione storicistica del diritto⁹¹, che vedeva nell'evento dirompente del totalitarismo la lace-

Sul diritto di resistenza, cit., p. 56 ss. Si pensi, ad esempio, al Preambolo della Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania.

⁸⁹ Si può infine menzionare l'art. 6 della Costituzione della Marca di Brandeburgo (1947). Utili riferimenti in G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 611, che spiega la persistenza in Germania del diritto di resistenza come conseguenza degli orrori del totalitarismo nazista; D. BIFULCO, *Resistenza/evoluzione*, cit., p. 511 ss., con particolare riguardo alla Costituzione dell'Assia; e p. 513 ss., con riferimento alla Legge Fondamentale tedesca e alla costituzionalizzazione dello stato di necessità e di difesa.

⁹⁰ Vi sono altri esempi di Costituzioni dell'est Europa (Estonia, Lituania, Slovacchia) che prevedono questo diritto di resistenza (i riferimenti in D. BIFULCO, *Resistenza/evoluzione*, cit., p. 518).

⁹¹ Si v., ad esempio, la spiegazione della negazione del diritto naturale in Germania offerta da M. HAURIOU, *Il diritto naturale e la Germania*, tr. it. a cura di P. Costa, Serego, 2018, p. 14 ss., che parla di «nazionalismo giuridico».

razione violenta perpetrata nel corso della storia, rispetto a cui era legittima e, anzi, in qualche modo, storicamente necessaria la resistenza. Entro queste coordinate concettuali si muoveva Vittorio Emanuele Orlando, senz'altro critico rispetto alle astrattezze giusnaturalistiche. Per l'Orlando, «senza voler risalire alle sorgenti metafisiche di un diritto naturale, innato ed assoluto, sono i fatti i quali ci avvertono della esistenza di una sfera di diritti della personalità umana, che l'evoluzione storica tende sempre più a sottrarre ad azioni arbitrarie e violente, anche da parte dello Stato, così che il rispetto di tali diritti si pone come dovere e, quindi, come limite, all'assoluta supremazia sovrana»⁹².

Nel grande giurista siciliano, sono i percorsi della storia a opporre l'autentica e duratura resistenza all'arbitrio del potere, quasi come se in questi si esprimessero ipostaticamente forze impersonali e irriflesse. Non si tratta allora di confidare nell'esercizio di un diritto individuale, cosa che significherebbe anzi esporsi alla caduta in un temuto soggettivismo volontaristico, ma in una resistenza di tipo collettivo, in cui la protagonista è l'azione della storia (e, in essa, la civiltà del diritto) che agisce per il tramite dell'uomo, tanto che la resistenza – come ha osservato il Cassandro – non si distingue affine da quella “morale” «che si concreta nell'esercizio delle libertà politiche – libertà di stampa, di riunione, di associazione –, la quale può conseguire risultati meravigliosi, tanta è la forza che l'opinione pubblica organizzata può spiegare», differenziandosi drasticamente dalla rivoluzione che è prosecuzione della violenza della storia⁹³. Per l'Orlando, «nel parlare di Stato fondato sulla discussione o sulla volontà consapevole e libera dei consociati, diciamo una cosa desiderabile, utile, opportuna, in quanto che si ammette un fattore della coesione politica, che è indubbiamente un prodotto della civiltà e che vogliamo estendere ed ingagliardire; ma qualora si intenda affermare che lo Stato fonda il suo diritto all'obbedienza soltanto sulla sottomissione volontaria, illuminata dalla ragione, commettiamo un atto di folle orgoglio, che ha per contenuto un errore grossolano»⁹⁴. La pubblica opinione, organizzata mediante la libertà di stampa, di riunione o di associazione, diventa «mezzo morale di resistenza collettiva», che contribuisce a mantenere in equilibrio co-

⁹² V.E. ORLANDO, *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940)*. Coordinati in sistema, Milano, 1940, p. 214.

⁹³ G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., p. 608.

⁹⁴ V.E. ORLANDO, *Diritto pubblico generale*, cit., pp. 219-220.

stituzione e diritto costituzionale, evitando sproporzioni che causano agitazioni rivoluzionarie e riducendo il ricorso ad altri e più pericolosi mezzi materiali di resistenza⁹⁵.

Questa visione storicistica della nascita e dell'evoluzione del diritto e delle istituzioni presenta più di un punto di contatto con la concezione dei marxisti al tempo dell'Assemblea costituente. Ciò nondimeno, entro questo campo teorico, la rivoluzione, e non la resistenza, è preconcizzata. Nel marxismo, in coerenza con la sua concezione del diritto, la rivoluzione nasce dalle contraddizioni del reale e della struttura economica, e non già dal diritto che di quella struttura è solo sovrastruttura, perfino ingannevole. Lo storicismo rivoluzionario marxista si differenzia dunque dalla resistenza sia per la dinamica – non ripristinatoria – cui mira, sia per il primato della prassi sul diritto stesso.

A questo complessivo spirito dei tempi apocalittico, che rappresenta, come si è visto, un terreno di elezione e di coltura del diritto di resistenza, partecipa a pieno titolo l'Assemblea costituente, con gli esponenti delle culture or ora richiamate⁹⁶. La Costituzione è frutto di Resistenza, nel senso che, tramite questa azione storica si è ripristinato lo Stato di diritto violato dal nazi-fascismo, ma al contempo è affermazione di un ordine nuovo, e dunque un evento di tipo rivoluzionario. Il dibattito sul diritto di resistenza risente anzitutto di un problema concreto e cioè quello di offrire copertura e protezione legale ai resistenti del 1943-'45, allorché, al culmine della guerra fredda, si aprì quello che è stato definito un vero e proprio processo alla Resistenza, con un'azione giudiziaria volta a perseguire azioni compiute non dopo la fine della guerra, ma nel corso della stessa⁹⁷.

⁹⁵ V.E. ORLANDO, *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, in *Biblioteca di Scienze politiche*, diretta da A. Brunialti, vol. V, Torino, 1890, p. 1109. Sulla concezione di Orlando, v. A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 167; F. PIZZOLATO, *Orlando all'Assemblea Costituente*, in *Rivista AIC*, 3/2016, pp. 20-21; M. MASSA, *La vita profonda del diritto. Orlando e il metodo del diritto costituzionale*, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), *Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico. Vittorio Emanuele Orlando reloaded*, Milano, 2020, p. 126 ss.

⁹⁶ Il dibattito costituente sul diritto di resistenza è stato già ricostruito analiticamente: v. U. MAZZONE, *Il diritto/dovere di resistenza nella proposta di Giuseppe Dossetti alla Costituente*, in A. DE BENEDICTIS, V. MARCHETTI (a cura di), *Resistenza e diritto di resistenza*, cit., p. 49 ss., cui si rinvia.

⁹⁷ Lo ricorda U. MAZZONE, *Il diritto/dovere di resistenza*, cit., p. 65. Questa concreta rilevanza giuridica del riconoscimento del diritto di resistenza è intuita da A. Moro, preoccupato di dare un orientamento al legislatore penale perché non si consi-

Il Progetto di Costituzione presentato alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 31.1.47 prevedeva, all'art. 50, una disposizione che contemplava il diritto/dovere di resistenza: «Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate. Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino». Il testo presentato risultava già da un depotenziamento – e non sarebbe stato l'ultimo – della versione approvata in sede di I Sottocommissione, su proposta di Dossetti⁹⁸, che suonava più radicale: «La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino». Il testo dossettiano enfatizzava la dimensione collettiva e ricollegava il diritto e dovere di resistenza alla violazione di libertà fondamentali e diritti, con la conseguenza di anticiparne la soglia di attivazione rispetto all'oppressione cui faceva riferimento l'art. 50 arrivato all'Assemblea plenaria. In questo modo, si otteneva un effetto di sdrammatizzazione del diritto-dovere di resistenza, che assurgeva a strumento di protezione attiva dei diritti. Tale esito risultava pienamente coerente con l'aspirazione alla democrazia sostanziale⁹⁹, che, proprio su impulso dossettiano, è stata iscritta in Costituzione e per la quale l'apporto partecipativo dei cittadini e la loro capacità di "autogoverno" non costituiscono risorse eccezionali, attivabili straordinariamente, ma elementi di una tessitura quotidiana dell'ideale cooperativo repubblicano. Nella proposta dossettiana si riflette una concezione che, nei suoi termini complessivi, si staglia dalla relazione tenuta dallo stesso costituente nel 1951, incentrata sul finalismo intrinseco e indisponibile dello Stato¹⁰⁰. Su premesse simili, Aldo Moro fa addirittura uso dell'espressione «rivoluzione per-

derino reati «degli atti commessi con apparenza delittuosa ma che hanno invece il nobile scopo di garantire la libertà umana» (intervento in I Sott., sed. 3.12.46). Sul punto, U. MAZZONE, *Il diritto/dovere di resistenza*, cit., p. 51. Un inquadramento giuridico interessante di queste problematiche è proposto da G. TROPEA, *La funzione pubblicistica del partigiano*, in F. CORTESE (a cura di), *Resistenza e diritto pubblico*, Firenze, 2016, p. 165 ss.

⁹⁸ Sed. del 3.12.1946.

⁹⁹ G. DOSSETTI, *Democrazia sostanziale*, (a cura di) A. MICIELI, Bologna, 2017; F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali della democrazia*, Roma, 2019.

¹⁰⁰ M. MARCHESIELLO, *Diritto di resistenza*, cit., pp. 161 e 181; si v. ora la riedizione critica di quel testo, a cura di E. BALBONI: G. DOSSETTI, «Non abbiate paura dello

manente», a sottolineare il carattere strutturalmente incompiuto della democrazia¹⁰¹.

In questo ideale di democrazia sostanziale, come autogoverno, l'ordinamento della Repubblica non si risolve nell'azione e nelle decisioni delle istituzioni, ma strutturalmente comprende e si alimenta dell'autonomia (territoriale e sociale) che la Costituzione riconosce e a cui la legge è chiamata ad adeguarsi. Per comprendere lo spazio del riconoscimento giuridico del diritto-dovere di resistenza è allora necessario tenere in considerazione la vera e propria svolta impressa alla concezione della natura e della funzione del diritto entro una rinnovata democrazia. Si tratta di una conversione a cui si opponeva una lunga e radicata tradizione di formalismo e volontarismo del diritto, dal cui punto di vista, come consapevolmente è sottolineato dal costituente socialista Paolo Rossi, non poteva che risaltare l'insanabile contraddizione di un diritto alla resistenza:

«Io non credo all'equazione istituita da certa scienza giuridica moderna, e non solo fascista, fra lo Stato ed il diritto. Non voglio riconoscere nello Stato la fonte unica del diritto. Ma sono obbligato a credere all'equazione fra lo Stato e la legge positiva: non si concepisce né lo Stato senza una legge positiva, né una legge positiva senza lo Stato. Ora, basta questa premessa per vedere la intollerabile antinomia di una disposizione legislativa, e quindi di carattere positivo, che preveda la conseguenza giuridica di una contrapposizione non fra lo Stato ed il diritto naturale, ma fra lo Stato e la legge positiva, cioè l'ipotesi di una crisi assoluta della giuridicità, e mentre la prevede, come situazione antiggiuridica, pretende anche di regolarla giuridicamente. Questa contrapposizione si è verificata tante volte e si può, purtroppo, verificare anche nell'avvenire. Nessuno è in grado di escluderlo. Ma allora si apre una fase metagiuridica, una fase potenzialmente rivoluzionaria nella quale non la legge ma altri valori ed altri elementi in contrasto fra loro, come la forza o la moralità o la fortuna determinano in definitiva la condotta degli uomini ed il corso della storia. La pretesa di disciplinare legalmente l'insurrezione, come si vorrebbe, è infantile. La rivolta con-

Stato!». *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno. La relazione del 1951: testo e contesto*, Milano, 2014.

¹⁰¹ Lo ricorda R. RUFFILLI, *Religione, diritto e politica negli anni Quaranta: Aldo Moro*, in *Il Politico*, 1981, pp. 19-20. Si v. i saggi raccolti in A. MORO, *La democrazia incompiuta. Attori e questioni della politica italiana 1943-1978*, Roma, 1999, soprattutto nel cap. VI, p. 95 ss.

tro i pubblici poteri è giudicata, giustificata o condannata volta a volta dal successo o dall'insuccesso»¹⁰².

Su queste premesse, coerenti con la concezione moderna del diritto, l'azione popolare si sarebbe collocata inesorabilmente fuori dall'orizzonte del giuridico, in attesa di uno sbocco rivoluzionario e costituente¹⁰³. Chiosa giustamente la Pezzini, che, in questo modo, la dimensione materiale e fattuale della rivoluzione finisce con il sovrastare e fagocitare quella giuridica del diritto di resistenza¹⁰⁴. Questo ordine di argomentazioni – che ha, apparentemente, avuto infine il sopravvento – non nega valore al principio della resistenza, né ne esclude la capacità di porre in essere effetti giuridico-costituzionali, ma ne postula l'esclusione dalle categorie valutative del diritto, incapace di qualificarlo secondo i suoi strumenti ordinari.

L'oscillazione manifestata da Costantino Mortati, tra le posizioni espresse in Assemblea costituente e le successive note dottrinarie (che saranno poi riprese), appare indicativa di un'esitazione, di una difficoltà a trarre le conseguenze più radicali dalla democrazia sostanziale che i costituenti pure volevano promuovere e instaurare. In Assemblea costituente¹⁰⁵, Mortati osserva infatti che «circa la sostanziale esattezza e, vorrei dire, la santità di questo principio, nessuno potrebbe sollevare delle obiezioni, e tanto meno noi cattolici, poiché è tradizionale nel pensiero cattolico l'ammissione del diritto naturale alla ribellione contro il tiranno. Ci sono scrittori cattolici che riconoscono la legittimità perfino della soppressione del tiranno. Quindi non è al principio che noi ci opponiamo, ma alla inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico, e mancano, nel congegno costituzionale, i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al di-

¹⁰² P. ROSSI, A.C., sed. antimeridiana del 5.12.47.

¹⁰³ Tale posizione è ora ripresa da A. CIERVO, *Diritto di resistenza*, cit., par. 3.

¹⁰⁴ B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., pp. 3186-3187.

¹⁰⁵ Seduta A.C. del 5.12.47. Ancora più netta la posizione di Mortati nella *Relazione sui diritti pubblici subiettivi* alla Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato istituita presso il Ministero della Costituente (in C. MORTATI, *Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato. Raccolta di Scritti*, I, Milano, 1972, p. 611), in cui afferma che «per un diritto di resistenza collettiva, nello Stato democratico, in cui il popolo abbia competenza di interventi diretti per determinare il funzionamento dei poteri supremi, non dovrebbe esservi posto». Ma appunto, la premessa è che si istituisca uno Stato democratico che apra quei percorsi di partecipazione al popolo sovrano.

ritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima. Siamo condotti con questa disposizione sul terreno del fatto, e pertanto su un campo estraneo alla regolamentazione giuridica»¹⁰⁶. Da un lato, risalta il riferimento al diritto naturale, riconosciuto ma sostanzialmente ripudiato; dall'altro, l'obiezione mortatiana si addice a una resistenza pensata come rimedio a un'oppressione in atto.

Una posizione sul diritto di resistenza che si avvicina al concetto innovativo di democrazia sostanziale è argomentata in Assemblea Costituente da Antonio Giolitti, comunista, profondo conoscitore di Althusius. Per Giolitti, «la garanzia essenziale del regime democratico è infatti l'autogoverno, che è fondato evidentemente sul senso di responsabilità, sulla coscienza morale e politica del cittadino. Ora, questa ultima ratio deve essere invocata precisamente quando la Repubblica e la Costituzione corrono l'estremo pericolo: il pericolo cioè di essere violate dai pubblici poteri. (...) E possiamo noi, onorevoli, colleghi, dimenticare che proprio da un simile atto di resistenza all'oppressione sono nate le libere istituzioni democratiche che stiamo consacrando nella nuova Costituzione? Questa Costituzione, questa Repubblica democratica che noi edificiamo, sono state fondate appunto dalla resistenza meravigliosa che il popolo italiano ha opposto all'invasore. Noi dobbiamo alla lotta di questo popolo, al sacrificio dei suoi figli migliori, questa possibilità che oggi ci è data di discutere, di definire, di perfezionare con metodo democratico le nostre libere istituzioni. Affermando nella Costituzione il diritto di resistenza all'oppressione, noi consacriamo l'atto di nascita, profondamente nazionale e popolare, della Repubblica democratica italiana»¹⁰⁷.

Nell'intervento appassionato di Giolitti è evidente il legame con la Resistenza come fatto storico, così come il richiamo essenziale all'autogoverno come garanzia, se non come forma, della democrazia. E tuttavia, il diritto di resistenza resta pur sempre una garanzia di ultima istanza, in caso cioè di tradimento dei pubblici poteri.

La discussione in Assemblea Costituente si chiude con la soppressione del comma comprendente il diritto di resistenza, nel corso della seduta del 5 dicembre 1947. Tale "bocciatura" sancisce l'irrimediabile

¹⁰⁶ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, p. 1246, a proposito del testo bocciato parla di valore «solo pedagogico, di morale politica».

¹⁰⁷ A. GIOLITTI, A.C., sed. del 20 maggio 1947. Su Giolitti studioso di Gierke e di Althusius, cfr. A. DE BENEDICTIS, *Introduzione*, cit., p. 31 ss.

non (o la meta)giuridicità del diritto di resistenza e l'impossibilità di organizzarlo in forme giuridiche? Con la resistenza, siamo al cospetto di una fattualità inesorabilmente esterna al fenomeno giuridico o piuttosto essa può essere assorbita dentro uno spazio di autogoverno nella trama della democrazia fondata sul lavoro? È questo un dubbio che i lavori costituenti non sciolgono, come emerge dalle parole – successive rispetto alla Costituente e forse più meditate – di Mortati¹⁰⁸: «per contestare l'ammissibilità del diritto di resistenza non vale richiamarsi alla decisione della Costituente di eliminare la norma del progetto che lo prevedeva. In realtà dalla discussione non emergono chiaramente i motivi del rigetto, molto contestato; ma prevalentemente sembra essere stata l'opinione della inutilità di una norma che disciplini i modi di esercizio di un diritto che, per sua stessa natura, sfugge ad astratte predisposizioni. Si può osservare che l'essere l'esercizio affidato al fatto non toglie a questo carattere giuridico se esso può assumere a proprio parametro i principi garantiti dalla Costituzione». Ancora più chiaramente, in altro passaggio, Mortati ragiona apertamente della resistenza come diritto che rientra «nei poteri impliciti della sovranità popolare (...) che trova la sua legittimità nel fatto di rivolgersi all'attuazione di fini richiesti dalla costituzione ed invece non perseguiti dagli organi legali cui tale compito sarebbe spettato», e che distingue dai meri movimenti di opinione pubblica¹⁰⁹. E sulla stessa posizione si colloca – come si vedrà – Crisafulli.

¹⁰⁸ C. MORTATI, *Art. 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna, 1975, p. 32; Id., *Istituzioni di diritto pubblico*, II, cit., p. 1246: «La ragione della decisione di escludere tale disposizione deve trovarsi nell'impossibilità di regolamentare giuridicamente un'ipotesi che per sua natura si sottrae al dominio del diritto». Su una posizione non lontana da questa v. F. COLONNA, *La Costituzione italiana e il diritto alla resistenza*, in *Democrazia e diritto*, 1962, pp. 310-311; G. MORELLI, *Il diritto naturale*, cit., pp. 350 e 373: «Se non si arrivò all'inserimento nella Carta costituzionale, ciò è da attribuire essenzialmente a due motivi: 1) la confusione tra il diritto di resistenza e la rivoluzione, 2) il timore che dal riconoscimento del diritto di resistenza si potesse da alcuni dedurre il diritto alla ribellione contro lo Stato. (...) Se tutto ciò è esatto, è illegittimo dedurre, dalle richiamate premesse, che “dunque” il diritto di resistenza deve essere escluso»; particolare attenzione è stata rivolta a questa lettura da A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 260: «dal silenzio della Costituzione può sì ricavarsi la inorganizzabilità in forme giuridiche della resistenza, ma non dedurre la sua antiguridicità, intesa quale giudizio di non conformità all'ordinamento giuridico»; A. SCALONE, *La democrazia radicale dell'art. 1*, in *Filosofia Politica*, 2/2018, pp. 336-337; T. SERRA, *Il 'diritto' di resistenza in Costantino Mortati*, in *Nomos*, 1/2016, pp. 2-3.

¹⁰⁹ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1991, p. 156. Nello stesso

Sono parole che certo non chiudono, e che forse riaprono il discorso della collocazione di un diritto della resistenza dentro (e non fuori) la Costituzione¹¹⁰.

4. Assorbimento della resistenza in forme istituzionali e la democrazia sostanziale

Contro l'arbitrio di maggioranza, e dunque contro una sorta di primitivismo democratico, l'ordinamento costituzionale ha già incorporato una gamma articolata di rimedi istituzionali, anche di tipo giurisdizionale¹¹¹: separazione dei poteri e protezione della rigidità della Costituzione sono, nel loro insieme, garanzie che possono ragionevolmente scongiurare la necessità del ricorso a misure resistenziali ulteriori. Corte costituzionale e Presidente della Repubblica, in partico-

senso, *ibidem*, II, cit., p. 1038, in cui parla di «riconoscimento (...) giustificato dalla necessità di vincere, attraverso l'azione diretta della base popolare, le remore occulte opposte dai detentori del potere economico a quei mutamenti pur richiesti dalla costituzione»; C. MORTATI, *Art. 1*, cit., p. 27. Per l'indicazione di concezioni simili nella dottrina giuspubblicistica tedesca si rinvia a D. BIFULCO, *Resistenza/rivoluzione*, cit., p. 506.

¹¹⁰ D. BIFULCO, *Resistenza/rivoluzione*, cit., p. 506, in relazione alla posizione mortatiana, commenta come restituisca «vigore giuridico all'istituto della resistenza, mettendo in discussione quell'operazione di "depoliticizzazione del diritto" (...) attuata dal costituzionalismo contemporaneo attraverso, tra l'altro, la "blindatura", la derubricazione del diritto di resistenza nella grammatica dell'*extrema ratio*». A nostro avviso, tale effetto si ricollega ancor prima alla versione dossettiana dell'articolo proposto in I Sottocommissione.

¹¹¹ In questo quadro, G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., pp. 611-612, squalifica come «apparenza» il ricorso residuo al diritto di resistenza; N. BOBBIO, *La resistenza all'oppressione, oggi*, cit., pp. 20-21; M.A. CATTANEO, *Considerazioni su diritto di resistenza e liberalismo*, cit., p. 213; H. SCHOLLER, *Il diritto di resistenza*, cit., pp. 354-355; C. CERETI, *Diritto costituzionale italiano*, Torino, 1966, p. 635 ritiene il diritto di resistenza ormai confinato agli atti politici; F.M. DE SANCTIS, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 999; P. COSTA, *Gli istituti di difesa*, cit., p. 98 ss.; D. BIFULCO, *Resistenza/rivoluzione*, cit., p. 503; A. DENUZZO, *L'elaborazione concettuale*, cit., p. 14. Per A. VALENTINI, *Lineamenti di uno studio sui principi istituzionali*, Milano, 1957, p. 73, addirittura «si dovrebbe allora pensare che, "realizzatasi" la costituzione, un diritto di natura costituzionale, quale si pretende sia la resistenza collettiva, decadrebbe fino al punto da non trovare più alcuna protezione nell'ordinamento, anzi da dover essere configurato come reato». Contro la configurabilità di un diritto di resistenza anche P.F. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972, pp. 44-45.

lare, sono risorse istituzionali che, da diversa collocazione nel sistema costituzionale, presidiano la tenuta del patto fondamentale. Peraltro, la logica istituzionale che sovrintende alla sorte dei due custodi è intrecciata l'una all'altra, se è vero che il Presidente della Repubblica ha un potere di nomina di un terzo dei giudici costituzionali e che la Corte può essere chiamata a giudicare il Presidente, ex art. 90 Cost., per alto tradimento o attentato alla Costituzione. L'art. 139, con la previsione dei limiti espliciti e quelli impliciti alla revisione costituzionale, completa questo quadro di garanzie¹¹².

Basta questo quadro a ritenere assorbito – senza scarti – il diritto di resistenza? A questa domanda, la risposta non può che essere negativa, sia sul piano logico, sia nel contesto del nostro ordinamento costituzionale¹¹³. Sul piano logico perché, per quanto raffinato e bilanciato sia, il sistema dei contrappesi istituzionali non può strutturalmente assorbire il diritto di resistenza, che è – se è – azione di popolo. Non si può insomma ritenere assorbita la resistenza entro un sistema di pubblici poteri e di autorità di garanzia, a pena di riconsegnarne l'esercizio a una dinamica puramente fattuale, extra-ordinamentale. Già Bobbio aveva tenuti distinti poteri di veto e forme di resistenza, ancorché solo passiva¹¹⁴. Il rimedio – affinché possa essere ricondotto alla figura del diritto di resistenza – non può operare *ex parte principis*, perché altrimenti ogni elemento di separazione dei poteri ne sarebbe espressione. La resistenza implica una condotta diretta, immediata, di cittadini, singoli e associati. E quindi, come ha osservato la dottrina,

¹¹² D. BIFULCO, *Resistenza/evoluzione*, cit., pp. 489-490.

¹¹³ Su posizione simile A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 174: «L'ipotesi che si avanza è fondata sulla convinzione che il momento emancipativo, conflittuale ed antagonistico che fu rappresentato nel corso dell'età moderna dalla rivendicazione costituzionalistica non può essere interamente assorbito dal sistema delle garanzie formali e sostanziali predisposte dal diritto costituzionale positivo. Al contrario, il ricorso al principio di opposizione come principio generale dello stato costituzionale dovrebbe operare una duplice apertura: da un lato, restituire al costituzionalismo la sua tensione critica nei confronti degli assetti di potere e delle strategie di disciplinamento da questi predisposte; dall'altro, suggerire un'interpretazione ed una ponderazione dei diritti costituzionali più attenta al conflitto ed alla spontaneità delle prassi sociali»; ID., *Diritto di resistenza e Costituzione: diritti oppositivi, contropoteri istituzionali, prassi democratiche del popolo*, in B. PEZZINI, S. ROSSI (a cura di), *I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese*, Milano, 2016, p. 203; B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., p. 3179.

¹¹⁴ N. BOBBIO, *La resistenza all'oppressione, oggi*, cit., p. 31.

si deve concettualmente escludere la titolarità del diritto di resistenza in capo a un organo statale¹¹⁵. Il presupposto del diritto di resistenza è esattamente l'insufficienza o il proditorio aggiramento dei rimedi istituzionali. Tanto più che la composizione degli organi costituzionali – anche quelli di garanzia – non può che essere mediata dal sistema partitico, rispetto alla cui capacità di connettere partecipazione popolare e sfera istituzionale, affinché la seconda resti aperta, la fiducia dei cittadini è oggi messa in serio dubbio.

Per le stesse ragioni, non si può nemmeno ritenere soddisfatta la funzione della resistenza dal ruolo dell'opposizione parlamentare, che partecipa della dialettica intra-istituzionale. Le potenzialità di una funzione antagonistica rimessa alle opposizioni parlamentari sono indebolite dalla complessiva marginalizzazione del Parlamento e, di nuovo, dalla delegittimazione dei partiti¹¹⁶.

Non si tratta però solo di prendere atto di un dato contingente, ancorché consolidato, quale lo scollamento tra partiti e base popolare. La questione dell'irriducibilità della partecipazione alla funzione istituzionale, nella Costituzione, si pone in termini strutturali. Con la Costituzione italiana, a differenza di altre esperienze storiche, non c'è possibilità di identificazione giuridico-concettuale tra il popolo sovrano e il Parlamento, essendo la sovranità del popolo eccedente rispetto ad ogni sua singolare modalità di esercizio, sia essa pure la volontà formalizzata del Parlamento¹¹⁷. Non è questo un approdo successivo alla riforma del titolo V della Costituzione, che ha segnato una tappa ulteriore e significativa nella direzione della "relativizzazione" della legge parlamentare, ma un dato originariamente iscritto nella Carta costituzionale che, pur attribuendo alla rappresentanza politica nazionale un ruolo importante, vi vede *uno* dei canali di espressione istituzionale della sovranità popolare, al di fuori di ogni pretesa immedesimazione.

¹¹⁵ W. WERTENBRUCH, *Per una giustificazione della resistenza*, cit., p. 320, il quale aggiunge (p. 328) che «ogni tutela giuridica dello stato che sia ancora in grado di funzionare e di porre fine al regime di illegalità sottrae alla resistenza attiva il suo fondamento».

¹¹⁶ A. BURATTI, *Diritto di resistenza e Costituzione*, cit., p. 212; ID., *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 156-157 e 159.

¹¹⁷ A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 204: «l'attuale stadio di sviluppo delle democrazie pluralistiche, nel determinare la recessività delle stesse condizioni di aggregazione degli interessi attorno a nuclei di valori identificanti, impedisce ulteriori interpretazioni della clausola della rappresentanza generale della Nazione secondo il paradigma dell'unità».

Non mancano dunque né lo spazio concettuale (l'eccedenza del popolo sovrano e l'impossibilità di una qualsiasi immedesimazione organica) né il presupposto psico-sociologico (un diffuso senso di alienazione democratica) alla prefigurazione del diritto-dovere di resistenza. Esauritesi le forme che ha assunto nell'orizzonte premoderno e moderno, tale categoria può rinnovarsi e assumere tratti inediti, in relazione all'evoluzione dei modi di essere dell'autorità politica e delle tensioni oppostive e fratture della società civile¹¹⁸. Nella contemporaneità, il diritto-dovere di resistenza non può aspirare a poggiare su un'omogeneità di *ethos* culturale, tanto meno su un orizzonte di significati condivisi di tipo trascendente. Ha osservato lo storico Paolo Prodi che «la nostra è la prima generazione che, nonostante la presenza di forme e liturgie del passato, vive la propria vita collettiva senza il giuramento come vincolo solenne e totale, sacralmente ancorato, di appartenenza a un corpo politico»¹¹⁹. In questo quadro di frammentazione, la Costituzione stessa fatica a vedere riconosciuto il suo primato, se non come tavola di valori eterogenei e sistema di procedure a garanzia del pluralismo e della possibilità di composizione pacifica e ragionevole del conflitto tra valori e interessi¹²⁰.

In questo contesto, la funzione che il diritto di resistenza può aspirare a vedersi riconosciuta non è la conservazione di una visione sostantiva di giustizia, ma la difesa e la fluidificazione dei canali di partecipazione per le espressioni plurali in cui (sempre di più) si articola il popolo sovrano. È la Costituzione del pluralismo e della partecipazione plurale del popolo sovrano, nelle sue differenti espressioni, il bene che i cittadini, esercitando il diritto di resistenza, possono complessivamente tutelare¹²¹. Il punto cruciale è verificare se la resistenza, non assorbibile entro la dinamica delle garanzie e dei poteri istituiti, possa restare entro le forme del diritto o non sia traslata piuttosto su di un

¹¹⁸ A. BURATTI, *Diritto di resistenza e Costituzione*, cit., p. 204.

¹¹⁹ P. PRODI, *Cristianesimo e potere*, Bologna, 2012, p. 118.

¹²⁰ Tra gli autori che più convintamente hanno espresso questo significato della Costituzione, si v. R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, in *Quaderni costituzionali*, 2007, p. 22 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 1992; O. CHESSA, *Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista*, in *Diritto pubblico*, 2004, p. 893 ss.

¹²¹ In linea con le teorie democratiche della resistenza, secondo la classificazione di F. NEUMANN, *Sui limiti di una disobbedienza giustificata*, in N. MATTEUCCI (a cura di), *Lo Stato democratico e lo Stato autoritario*, Bologna, 1973, p. 99 ss.

piano politico¹²², o addirittura etico, esterno comunque all'ordinamento giuridico¹²³. In questi casi, la resistenza perderebbe la qualifica di diritto, per mantenere tutt'al più la veste di dovere, ancorché sul piano etico-morale.

L'individuazione delle forme giuridicamente rilevanti dell'azione popolare non può prescindere dalla natura che è riconosciuta al popolo sovrano. La concezione costituzionale del popolo è alla radice delle modalità e delle possibilità, giuridicamente rilevanti, della sua espressione, compresa quella astrattamente riconducibile al diritto-dovere di resistenza. Dal popolo sovrano per la Costituzione occorre pertanto ripartire.

In Costituzione, come si ricava dai principi fondamentali, il popolo è riconosciuto sovrano nella trama pluralistica delle sue espressioni organizzative (formazioni sociali, autonomie territoriali, minoranze linguistiche, confessioni religiose, ecc.), al di fuori quindi di ogni possibilità di riduzionismo idolatrico a una sola, presunta *viva vox*¹²⁴.

¹²² Su questa linea si colloca P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 453: «Certo questo diritto-dovere di insurrezione rientra fra le garanzie – non giuridiche – della costituzione: la violazione della costituzione materiale operata da organi dello Stato legittima la liberazione dei doveri di fedeltà da parte dei cittadini. Si tratta, come dicevamo, di una tutela politica, non giuridica, e per questo i costituenti rifiutarono alla fine un articolo 50 del progetto di costituzione (...): sarà poi il successo della “resistenza”, non la previsione costituzionale, che determinerà il giudizio della storia sulla sua validità»; *ibidem*, p. 455: «La resistenza collettiva poggia sulla sua sola effettività».

¹²³ È la tesi avanzata e discussa da I. VELLANI, *Sul diritto di resistenza*, cit., p. 180: «Il diritto di resistenza, da strumento di tutela dell'ordinamento, o da strumento di tutela del popolo nei confronti di un potere oppressivo, è traslato verso una configurazione più marcatamente etica»; e p. 230. Il piano fattuale non coincide evidentemente con quello della violenza. Sul rapporto tra resistenza e violenza, cfr. A. CIERVO, *Diritto di resistenza*, cit., par. 2, per il quale «ogni impiego della violenza come mezzo partecipa di per sé alla problematicità del diritto in generale, alla pensabilità dei propri effetti in termini giuridici e, contemporaneamente, alla sua impossibilità ad essere ricondotto nell'alveo del sistema normativo vigente, se prima quest'ultimo non abbia già provato ad aprirsi – e a rendere compatibili con esso – determinate modalità oppositive nei confronti del potere costituito».

¹²⁴ V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione* (1954), ripubblicato in A. MANGIA (a cura di), *tutta Italia un giuro uni*. *Unità pluralismo e principi costituzionali*, Milano, 2011, par. 11, p. 48 ss.; T.E. FROSINI, *Sovranità popolare e costituzionalismo*, Milano, 1997, p. 167; A. SCALONE, *La democrazia radicale*, cit., p. 336; F. PIZZOLATO, *I sentieri costituzionali*, cit., p. 26 ss. In termini più generali: A. ZANFARINO, *Trasformazioni della sovranità e critica del potere*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1965, p. 735.

Sarebbe quindi contraddittoria la pretesa che l'attore della resistenza possa essere *il* popolo in quanto tale, che, se declinato al singolare, è inafferrabile e anzi inesistente, e non articolazioni ed espressioni organizzative dei cittadini. È abbandonata la figura della nazione intesa come entità astratta e solo ideale, da cui la sovranità potrebbe solo emanare; nemmeno può dirsi accolta la visione di popolo come sedimentazione storica, invero un po' impalpabile e incapace di azione autenticamente riflessa, come ancora lo concepiva V.E. Orlando; tanto meno la Costituzione accoglie la visione irenica di un corpo collettivo organico, secondo alcune suggestioni cattoliche, pur rappresentate in Assemblea Costituente, posto che il conflitto è riconosciuto e trova veste giuridica (come nel caso del diritto di sciopero, tutelato, a differenza della serrata).

Il popolo costituzionale non è pertanto l'entità ideale destinata ad esaurirsi nelle forme della rappresentanza politica¹²⁵; e nemmeno un mero artificio verbale per indicare traiettorie e fasci di diritti individuali. Esso è una realtà concreta e plurale, intessuta dalle sue articolazioni sociali e istituzionali, la cui trama essenziale è riconosciuta dai principi fondamentali che fanno di quelle stesse articolazioni soggetti del "patto" costituzionale.

Entro questa concezione, la sovranità popolare può senz'altro svolgersi nell'esercizio delle funzioni "negative" della cosiddetta *contre-démocratie*, intesa come insieme di azioni di sorveglianza, critica e interdizione del potere¹²⁶. In questa presenza critica si rivela un popolo "vigilante"¹²⁷. E tuttavia, in questa funzione fondamentale si può trovare una premessa della resistenza, ma non ancora una sua espressione in senso proprio. Il diritto di resistenza non può esaurirsi nella costruzione di un'opinione pubblica critica, benché la presupponga, appartenendo quest'ultima alla fisiologia dell'ordinamento liberal-democratico e a un'attività di controllo che non mira necessariamente a sovrapporsi e a sostituirsi all'azione delle istituzioni politiche.

Nella sovranità popolare, per il modo in cui è intesa in Costituzio-

¹²⁵ A. SCALONE, *Popolo e sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in AA.Vv., *Forme del potere, forme della soggettività. Studi in onore di Giovanni Fiaschi*, Padova, 2018, p. 123.

¹²⁶ A. BURATTI, *Diritto di resistenza e Costituzione*, cit., p. 215. L'espressione *contre-démocratie* è di P. ROSANVALLON, *La politica nell'era della sfiducia*, tr. it., Troina, 2009, p. 20 ss., ma *passim*.

¹²⁷ P. ROSANVALLON, *La politica nell'era della sfiducia*, cit., p. 85.

ne, c'è uno spazio ulteriore, dove può trovare espressione una dimensione collettiva (non solo individuale) di protagonismo democratico, all'occorrenza (ma non necessariamente) conflittuale, dei cittadini¹²⁸. La questione del "popolo che agisce" rimanda alla identificazione della sua struttura, che, pur essendo irriducibile a ogni schema organicistico, non pregiudica la possibilità di una dimensione collettiva. Il fondamento della democrazia costituzionale sul *lavoro* consegna al campo delle espressioni popolari costituzionalmente rilevanti non solo l'atto deliberato (la decisione), ma anche il momento cooperativo della prassi, in quanto contributo alla feriale, continuativa costruzione della

¹²⁸ V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare*, cit., par. 16, p. 62: «è certo (...) che laddove vige [il principio della sovranità popolare], ivi è da ritenersi esistente, anche nel silenzio dei testi costituzionali (come del nostro), il diritto di resistenza (...) Più che di un diritto, si tratta, direi, di un modo di esplicazione della potestà spettante al popolo, di una manifestazione diretta e immediata della sua sovranità, che si pone sul medesimo piano della esplicazione della originaria potestà costituente (...). Qualora, perciò, i poteri costituiti e destinati a rappresentare il popolo, ad agire e governare per esso, infrangano i limiti costituzionalmente stabiliti alle loro attività, sorge nel popolo l'interesse e la possibilità di riprendere nella sua pienezza l'esercizio della sovranità, di cui è il vero titolare, opponendosi e contrapponendosi ad un apparato statale divenuto privo di ogni legittimazione». Sul legame tra diritto di resistenza e sovranità popolare, si rinvia di nuovo alle riflessioni di A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 192: «l'ordinamento costituzionale italiano – partecipando al più ampio processo di *assorbimento* del diritto di resistenza nelle forme del diritto costituzionale positivo – recepisce il principio della resistenza, non tanto codificandolo in norme di riconoscimento, bensì piuttosto operandone il trasferimento "nelle pieghe della Costituzione", nella configurazione della dimensione oppositiva dei diritti costituzionali e nella tutela delle prassi oppositive emergenti dalla società civile»; *ibidem*, p. 194 e p. 264: «Il diritto di resistenza, così configurato, trae il proprio fondamento dall'esigenza di garantire, anche oltre le forme costituzionalmente predisposte, il valore deontico del principio di sovranità popolare. In questo senso, nel vigente ordinamento repubblicano, il diritto di resistenza popolare si configura come garanzia, da esercitarsi in via sussidiaria rispetto alle potestà ordinarie e straordinarie attribuite agli organi dello Stato-persona, posta a salvaguardia del principio di sovranità popolare. Il bene protetto dal diritto di resistenza collettivo non è tanto l'ordinamento giuridico oggettivo, né i diritti costituzionalmente riconosciuti, bensì la sovranità popolare, declinata nella forma del metodo democratico, prassi deliberativa aperta alla pluralità dei mondi di vita ed al riconoscimento del dissenso e del conflitto come fattori di integrazione, alla cui determinazione concorrono i diritti e le regole strumentali al suo invernamento». La tesi non è molto distante da quella sostenuta nel testo, anche se il Buratti sembra accentuare di più il momento oppositivo, antagonista e potenzialmente costituente della resistenza, rispetto alla interpretazione di una (r)esistenza popolare "ferializzata", qui proposta.

società¹²⁹. Il popolo, fatto di persone, cittadini e lavoratori, agisce e prende quotidianamente parte all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. I termini usati dalla Costituzione sottolineano la capacità dei cittadini di intessere legami e di agire ne – e di dare forma a – le diverse sfere del vivere associato.

Se – come si è sostenuto – le forme della resistenza sono in connessione logica e strutturale con la forma dell'organizzazione politica e con la natura del patto che la tiene insieme, sulla base della natura concreta e plurale del popolo sovrano, si può concludere che nell'ordinamento costituzionale, ispirato a una logica di democrazia sostanziale e continuativa (simboleggiata dal fondamento sul lavoro), il momento resistenziale è, per così dire, come aveva intuito Dossetti, “ferializzato”, nel senso che è costituzionalizzato un principio di coesistenza e perfino di tensione tra assetto dei poteri istituzionali e partecipazione popolare. La democrazia che i costituenti hanno progettato non si risolve infatti nell'investitura di poteri dello Stato, ma, essendo fondata sul lavoro, include e promuove una partecipazione continuativa – feriale, appunto – dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Da questa ambiziosa progettualità democratica complessiva non si può prescindere quando si voglia leggere il diritto-dovere di resistenza nel quadro costituzionale. Entro questo contesto, il popolo non è più infatti mera fonte di legittimazione da cui il potere *emana* e a cui la resistenza offre una risorsa preziosa, ma oppositiva e di ultima istanza; esso è il soggetto che, in forme plurali, esercita diritti e responsabilità e agisce entro spazi riconosciuti di autonomia. Nella democrazia costituzionale, allora, decisione istituzionale e autonomia (e partecipazione) dei cittadini non si danno in rapporto di regola e di eccezione, di azione e di re-azione oppositiva, ma stanno in rapporto dialettico e in una tensione che la Costituzione mantiene aperta.

Nel contesto di democrazia costituzionale, la resistenza è difesa della Costituzione e insieme pratica degli spazi di autonomia e di partecipazione che essa garantisce al popolo plurale. La difesa della Costituzione fa tutt'uno con la partecipazione all'edificazione della democrazia sostanziale¹³⁰. Come ha sostenuto Crisafulli a proposi-

¹²⁹ E infatti la stessa I. VELLANI, *Sul diritto di resistenza*, cit., p. 181 riconosce «la porosità della resistenza, nella quale spicca la dimensione etica quale intelaiatura per la trama della democrazia».

¹³⁰ Cfr. D. BIFULCO, *Resistenza/evoluzione*, cit., p. 487 ss., osserva la trasformazione del diritto di resistenza da un'originaria funzione difensiva dell'individuo ad una

to della resistenza, nell'ambito di uno scritto a tutt'oggi illuminante e fondamentale, «più che di un diritto, si tratta (...) di un modo di esplicazione della potestà spettante al popolo, di una manifestazione diretta e immediata della sua sovranità»¹³¹. Si tratta di spazi di azione civica riconosciuta, più e oltre che di reazione; di esistenza, più e oltre che di resistenza; di un principio di affermazione creatrice, più che di negazione oppositiva. In questa possibilità di affermazione popolare non trova accoglienza una volontà di potenza, intesa come aspirazione al dominio, ma, per così dire, una «sovranità del limite»¹³², e cioè la ricerca e la difesa di canali percorribili di partecipazione, in cui possa trovare accoglienza e cittadinanza la pluralità differenziata che dà vita al popolo¹³³.

Anziché di assorbimento *tout court* del diritto di resistenza, pare allora più congruo con l'ampiezza del disegno costituzionale parlare di "ferializzazione" della partecipazione, all'interno di un modello di democrazia non principalmente di investitura, ma, appunto, fondata sul lavoro. Per i cittadini non si apre solo lo spazio della funzione oppositiva, re-attiva, *re-sistente*, esterna al quadro istituzionale, ma quello di una partecipazione attiva, cooperativa, che rende percorribili possibilità e forme diversificate di *esistenza* politica, economica e sociale. Il diritto-dovere di lavoro comprende il diritto-dovere di resistere, ma lo spinge oltre, fino a rendere il senso della corresponsabilità dei cittadini nella costruzione della Repubblica. La fedeltà alla Repubblica – così come il lavoro – è dovere del cittadino, come recita l'art. 54 Cost., entro cui era stato pensato il riferimento, poi espunto in sede di dibattito costituente, al diritto-dovere di resistenza¹³⁴.

dell'ordinamento complessivo; gli attribuisce pertanto il fine di conservazione dello stato costituzionale di diritto (*ibidem*, p. 500). La tesi è ulteriormente arricchita in D. BIFULCO, A. GOLIA, *The Right of Resistance*, cit., p. S95 ss.

¹³¹ V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare*, cit., par. 16, p. 62.

¹³² A. SUPLOT, *La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della mondializzazione*, A. ALLAMPRESE, L. D'AMBROSIO (a cura di), Milano-Udine, 2020.

¹³³ La distinzione, sul piano filosofico, è stata colta, con riferimento a tutt'altro contesto, da G. DELEUZE, *Nietzsche*, tr. it., Milano, 2006, p. 26 ss.

¹³⁴ A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 268-269: «appare chiaro come l'esplicita previsione del dovere di fedeltà alla Repubblica, di cui all'art. 54 Cost., non soltanto non osta al riconoscimento di un diritto di resistenza a tutela della legalità repubblicana, ma addirittura conferma la correttezza di quell'indirizzo dottrinale che, proprio dalla prevalenza del dovere di fedeltà rispetto all'obbligo di obbedienza alle

Come è stato scritto, «la distinzione operata dall'art. 1, II co., Cost., tra titolarità ed esercizio della sovranità popolare – la prima spettante pienamente al popolo, il secondo limitato dalle forme costituzionalmente stabilite – induce ad un'interpretazione che non assolutizzi l'impianto delle garanzie costituzionali rendendolo pervasivo rispetto all'esercizio della sovranità»¹³⁵. Non si tratta però di contrapporre forme (cristallizzate in poteri) e opposizione popolare alle stesse, laddove le prime si allontanano dal volere popolare (quale?), ma anzitutto di riconoscere, strutturalmente, una pluralità di forme, istituzionali e non, pubbliche e sociali, tra loro in tensione non risolta una volta per tutte e non composta in maniera univoca.

L'art. 1 si esprime in termini di forme plurali e di limiti. Il limite, però, non è, come talora è inteso, alla sovranità popolare, ma contiene ognuna delle forme in cui questa si esprime in rapporto alle altre, a garanzia complessiva della natura concretamente plurale del popolo sovrano¹³⁶. Le forme della Costituzione non tracciano un *numerus clausus* rigido e costrittivo, perché, a tacer d'altro, le formazioni sociali sono una formula aperta a nuove espressioni¹³⁷. Mortati parlava suggestivamente di modi d'essere della sovranità a «germinazione spontanea»¹³⁸.

leggi dello Stato ove queste contrastassero con i principi repubblicani, ricavava la natura costituzionale del diritto di resistenza. Non a caso, l'attuale art. 54 Cost., che prevede il dovere di fedeltà alla Repubblica e l'obbligo di obbedienza alle leggi, è ciò che residua dell'art. 50 del Progetto di Costituzione, monco di quel II comma, dedicato al diritto di resistenza, che il costituente ha preferito sopprimere, salvaguardando forse l'illusione della coerenza intrinseca dell'ordinamento giuridico, ma privando quest'ultimo del suo estremo presidio. (...) Il diritto di resistenza, posto a presidio dell'ordinamento repubblicano e della sovranità popolare che lo costituisce, serra il catalogo delle garanzie attraverso il richiamo ad una responsabilità politica e ad un patriottismo repubblicano le cui risorse si manifestano nelle *prassi oppositive emergenti dalla società civile* piuttosto che nel *ragionevole e prudente linguaggio* delle corti»; L. VENTURA, *Art. 54*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1994, p. 74 ss.; A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano, 2013, p. 241 ss.

¹³⁵ A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 266-267.

¹³⁶ A conclusione simile, percorrendo diverso itinerario, perviene F. BILANCIA, *Democrazia, interessi economici e Costituzione*, in F. BASSANINI, F. CERNIGLIA, F. PIZZOLATO, A. QUADRIO CURZIO, L. VANDELLI (a cura di), *Il mostro effimero. Democrazia, economia e corpi intermedi*, Bologna, 2019, p. 39.

¹³⁷ A. SCALONE, *Popolo e sovranità*, cit., p. 129; E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Padova, 1989, pp. 141-142, sulla nozione selettiva, ma aperta, di formazione sociale in Costituzione. Si v. la sent. 138 del 2010 della Costituzione.

¹³⁸ *Art. 1*, cit., p. 32. Ha colto bene questo punto A.A. CERVATI, *Le garanzie costituzionali nel pensiero di Costantino Mortati*, in M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), *Il*

5. Dalla resistenza all'autonomia

Occorre dunque ambientare il diritto-dovere di resistenza a partire dal contesto costituzionale di una democrazia non di investitura, entro la quale il momento partecipativo sarebbe fatalmente confinato in un'eventuale funzione oppositiva e rimediale, ma di una democrazia fondata sul lavoro, in cui competenze istituzionali e possibilità di autonomia si intrecciano e si integrano, dando vita a un ordinamento che tiene viva la linea di tensione tra cittadini e poteri.

Le basi costituzionali che fondano la sussistenza nell'ordinamento costituzionale di questo principio dialettico, e all'occorrenza oppositivo, sono numerose e coincidono con le norme che incarnano l'ideale di democrazia sostanziale: l'art. 5, soprattutto nella parte, spesso dimenticata, che mette in rapporto legge e autonomia, adeguando la prima alla seconda e non viceversa; ma anche l'art. 2 che mette in relazione ordinamento repubblicano e formazioni sociali. E poi, i diritti – tutti i diritti –, che partecipano pienamente di questa logica, ben sintetizzata dall'archetipo del lavoro¹³⁹: questi offrono strumenti e risorse di cooperazione e di partecipazione alla tessitura dell'ordinamento democratico. La (r)esistenza popolare è dunque incorporata in un principio di autonomia (sociale e istituzionale) che è un formante dell'ordinamento, su cui la legge è chiamata a misurarsi. Di autonomia come «assorbimento nel sistema di una resistenza» aveva già lucidamente parlato M.S. Giannini¹⁴⁰.

pensiero giuridico di Costantino Mortati, Milano, 1990, p. 461, per il quale «il diritto di resistenza si colloca, nella visione mortatiana, in un ambito che difficilmente si presta ad essere disciplinato dalle norme statali, non tanto perché presenti un carattere meta-giuridico, quanto soprattutto per la ragione che esso si ricollega direttamente all'azione delle forze politiche e sociali e presenta un carattere di spontaneità di una varietà di forme che non consentono il suo inserimento negli schemi di procedure prestabilite dalle norme statuali».

¹³⁹ Con riferimento a Mortati, così scrive T. SERRA, *Il 'diritto' di resistenza*, cit., p. 4: «Quale il bene protetto dal diritto di resistenza? Potrebbe essere l'ordinamento giuridico oggettivo, contro il quale il diritto di resistenza non si pone se non per conservarlo entro i limiti costituzionali. Ma più probabilmente sono i diritti dell'uomo, garantiti, peraltro, dalla Costituzione. È chiaro, comunque, che il diritto-dovere di resistenza, di cui si parla, è sempre all'interno dell'ordinamento e mai contro l'ordinamento. Senza la presenza costante del cittadino, senza la sua vigile virtù civica, quindi il suo consenso ma anche la sua voce critica, la democrazia potrebbe restare una fictio ma niente di più».

¹⁴⁰ M.S. GIANNINI, *Sostanze e modi delle autonomie nel diritto pubblico*, in *Studi*

La stessa autonomia sociale non è però pura fattualità, spontaneamente organizzata, ma dev'essere istituita, perché è misurata, a propria volta, sui principi democratici dell'eguaglianza, della libertà e della partecipazione (artt. 29-39-49) e agli stessi conformata. La dinamica tra riconoscimento delle forme della socialità umana e la loro conformazione in vista dei principi di libertà, uguaglianza e partecipazione rappresenta il movimento fondamentale della nascita e della riforma delle istituzioni. L'autonomia è in quanto tale dialettica rispetto alla legge, così come la partecipazione lo è rispetto ai canali istituzionali. Questa plasticità tra azione dei pubblici poteri e protagonismo dei cittadini, non rigidamente separabili e sequenziati, è al cuore del principio costituzionale di sussidiarietà, che integra azione sociale e istituzionale e interseca le rispettive presenze e i tempi d'azione¹⁴¹.

In questo quadro articolato, permangono forme, in questo senso più tradizionali, di resistenza individuale, che si manifestano come reazione a condotte illegittime della pubblica autorità. In questo caso, secondo un'autorevole dottrina, non di vero diritto di resistenza si tratterebbe, a meno di non chiamare così il congegno di garanzia, bensì di attivazione di azioni di autotutela da parte del soggetto privato che farebbe in tal modo valere il diritto arbitrariamente conculcato¹⁴². Rientrano in questo schema, a seguito dell'interpretazione offerta dalla sent. 140/1998 della Corte costituzionale, le cause di giustificazione del reato di resistenza al pubblico ufficiale, previste nel caso in cui quest'ultimo abbia ecceduto, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni (art. 4, d.lg.lgt. 288 del 1944)¹⁴³. Si configurano così manifestazioni giuridicamente tutelate di una resistenza di tipo puntiforme, effettivamente reattiva rispetto ad arbitri che possono avere carattere occasionale e singolare. L'esempio di resistenza qui ripreso opera come scriminante ed è al servizio di diritti individuali e, in via mediata, dell'interesse collettivo alla riconduzione dell'agire amministrativo au-

sassaresi, cit., p. 63, distinguendo in particolare l'autonomia politica degli enti territoriali, dei partiti, dei sindacati, delle università (*ibidem*, p. 68 ss.).

¹⁴¹ Rinvio a F. PIZZOLATO, *Dimensioni del tempo e principio di sussidiarietà*, in *Non Profit*, 4/2012, soprattutto p. 44 ss.

¹⁴² Cfr. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte generale*, Padova, 1990, pp. 80-81; analogamente, A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 238.

¹⁴³ A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 243-244. Riserve a questa interpretazione in G. CASSANDRO, *Resistenza (Diritto di)*, cit., pp. 608-609.

toritativo entro la logica democratica dell'ordinamento. In coerenza con la lotta per il diritto teorizzata da R. von Jhering, la ri-affermazione del diritto violato assume infatti il significato contestuale di «*dovere verso la comunanza*»¹⁴⁴.

Nell'ambito della riflessione qui proposta, maggiore interesse rivestono le possibili configurazioni della resistenza collettiva. La dottrina ha ravvisato nell'esercizio delle libertà collettive la risorsa candidata a incarnare, nella democrazia costituzionale, la funzione oppositiva propria del diritto di resistenza: libertà di riunione, di associazione e soprattutto di sciopero¹⁴⁵. È spesso richiamata in dottrina la sentenza n. 290/1974 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto allo sciopero politico il significato di strumento di espressione della sovranità popolare. Proprio la vicenda dello sciopero è emblematica della tendenza dell'ordinamento a razionalizzare i conflitti sociali e politici, istituzionalizzando strumenti di dialogo, di confronto e di rivendicazione¹⁴⁶. In Assemblea costituente, Di Vittorio aveva prospettato un ruolo sistemico dei sindacati autonomi: essi «oltre a difendere gli interessi economici dei lavoratori, si preoccupano anche della difesa delle libertà democratiche e della Repubblica»¹⁴⁷. Il diritto di sciopero incarna le potenzialità iscritte più generalmente nei diritti, quando questi siano intesi come istituzioni¹⁴⁸, strumenti di esercizio della sovranità popolare, e non pensati solo come spazi di immunità e di indipendenza privata. L'efficacia dell'azione popolare trae naturalmente vantaggio da questa dimensione collettiva dell'esercizio dei diritti¹⁴⁹. Valorizzati nel loro potenziale affermativo, i diritti non operano in funzione necessariamente antagonista e oppositiva, ma sono occasioni e risor-

¹⁴⁴ R. VON JHERING, R. MARIANO, *La lotta pel diritto. La libertà di coscienza*, tr. it., Pisa, 1875, p. 180.

¹⁴⁵ M. LUCIANI, *Diritto di sciopero, forma di Stato e forma di governo*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 1/2009, p. 21; A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 175-176.; A. SCALONE, *La democrazia radicale*, cit., p. 333. Su posizione differente S.P. PANUNZIO, *Lo sciopero politico tra Costituzione e Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale*, III, Milano, 1977, p. 927 ss.

¹⁴⁶ E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, cit., p. 193.

¹⁴⁷ A.C., sed. pomeridiana del 7.5.1947.

¹⁴⁸ Potenzialità intuita già da A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione. Principi fondamentali art.1-12*, cit., pp. 57-58 e 71; G. BERTI, *Manuale di interpretazione costituzionale*, Padova, 1994, p. 248.

¹⁴⁹ M. LUCIANI, *Diritto di sciopero*, cit., p. 21.

se di azione, di costruzione e di cooperazione democratica. Secondo l'archetipo del lavoro, appunto, che è diritto-dovere. Alla figura della resistenza collettiva, nel caso di aggressione che attenti all'integrità nazionale, sono riconducibili anche le attività inerenti al sacro dovere del cittadino di difesa della Patria, ex art. 52 Cost., che la Corte costituzionale ha ritenuto «condizione prima della conservazione della comunità nazionale» (sent. 53/1967), eccedente lo stesso obbligo di servizio militare.

La partecipazione popolare, come si è argomentato, non è astretta entro schemi di antagonismo anti-istituzionale residuale e rimediale, che pure possono trovare spazio, ma l'ordinamento mantiene aperte linee di tensione più strutturali e fisiologiche tra la partecipazione popolare e la veste istituzionale che quella assume, e accoglie forme di protagonismo democratico anche non immediatamente politiche. La "ferializzazione" della partecipazione esprime il suo potenziale positivo, non unicamente reattivo, di costruzione democratica nel rapporto tra autonomia civica e sociale, da un lato, e i dotti istituzionali, in cui quella si dovrebbe esprimere e canalizzare, dall'altro. In questo rapporto assume concretezza la possibilità di reazione al processo, piuttosto frequente e perfino fisiologico, di essiccazione dei dotti istituzionali, del loro svuotamento determinato dalla tendenza alla cristallizzazione delle forme istituite, senza che questa azione reattiva debba necessariamente incanalarsi verso tensioni costituenti¹⁵⁰.

Alla ricerca dell'equilibrio, pur sempre dinamico, tra legge e spazi dell'autonomia è vocata la stessa Corte costituzionale, che i costituen-

¹⁵⁰ La reazione a questo scollamento può tradursi in spinte orientate alla revisione costituzionale. A livello nazionale, questa linea di tensione tra istanze partecipative e dotti istituzionali ritenuti occlusi si è manifestata, ad esempio, in modo perfino eclatante, nel referendum costituzionale, svoltosi nel settembre 2020, avente ad oggetto la riduzione del numero dei parlamentari, al cui esito favorevole hanno concorso fattori differenti. Rinvio alle valutazioni proposte in F. PIZZOLATO, *Parlamento e popolo sovrano, dopo il referendum costituzionale*, in *Ordines*, 2/2020, pp. 370-375. A un momento apertamente costituente apre A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., pp. 212-213: «Figli di una determinata epoca storica, principi e valori costituzionali potranno essere rimpianti, ma non per questo possono essere considerati perenni. A rimetterci sarebbe la *laicità* del diritto costituzionale e la normatività del principio democratico. La velata riproposizione di accezioni giusnaturalistiche finisce infatti per imbrigliare il potere costituente del popolo di riformulare i termini di un contratto costituzionale che non può esser ritenuto sottratto a critiche e revisioni, anche radicali, sulla scia di una concezione laica e progressista della storia».

ti pensavano come «volta» dell'ordinamento repubblicano e quindi come quell'organo chiamato ad abbracciare e tenere insieme le forme del pluralismo democratico e i soggetti del patto costituzionale¹⁵¹. È azzeccata e insieme suggestiva l'immagine, coniata da Paolo Grossi a proposito della Corte, vista come «organo respiratorio della società»¹⁵², chiamata ad operare, con i limiti delle sue attribuzioni, nella direzione dell'apertura del sistema democratico. In taluni passaggi, è parso di avvertire una crescente sensibilità della Corte rispetto alle prolungate chiusure del sistema partitico, che hanno finito per sclerotizzare canali fondamentali di collegamento tra cittadini ed istituzioni, ciò che l'ha indotta, soprattutto in tempi recenti, a «forzare» le condizioni di ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale e ad allargare la percorribilità dell'incidentalità del sindacato. Si pensi al ragionamento, che non è stato esente da critiche dottrinarie, in tema di rilevanza della questione di legittimità costituzionale sulla legge elettorale¹⁵³.

¹⁵¹ Questo concetto è stato sviluppato in F. PIZZOLATO, *Culture costituenti e Corte costituzionale: il nodo del pluralismo*, in *Diritto e Società*, 2019, pp. 551-586, cui si rimanda per riferimenti ulteriori bibliografici.

¹⁵² P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, cit., pp. 71, 98, e 111.

¹⁵³ Il riferimento è naturalmente alla sent. 1/2014, in cui la Corte espressamente argomenta «anche allo scopo di scongiurare “la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo” su taluni atti legislativi (nella specie le leggi-provvedimento: sentenza n. 59 del 1957). (...) Per di più, nella fattispecie qui in esame, la questione ha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme, ed è proposta allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da “una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica”, in ipotesi frutto delle norme censurate. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso di tale giudizio si desume precisamente dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento; dall'altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata. Detta ammissibilità costituisce anche l'ineludibile corollario del principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto, pregiudicato – secondo l'ordinanza del giudice rimettente – da una normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto già l'incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante. L'esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende quindi imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte – che “deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico” (sentenza n. 387 del 1996) – anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, “che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte” (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976). Nel quadro di tali principi, le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di

In un regime democratico, dentro le istituzioni devono scorrere la vitalità e la socialità umana come fossero una linfa, ché altrimenti si produce una “essiccazione” dei dotti. La *tragedia* di molte istituzioni politiche democratiche si consuma proprio quando non vi si coglie più sottostante la partecipazione civica. La soppressione, per gran parte, delle circoscrizioni di decentramento comunale è una manifestazione di questa vicenda. Non si può non vedere l’attualità di questa linea di tensione. All’origine di questa essiccazione stanno oggi i partiti che, anziché funzionare come istituzioni popolari¹⁵⁴, idonee a organizzare i cittadini, e fluidificare i collegamenti tra sfera sociale e sfera pubblica, hanno sclerotizzato quest’ultima e perfino occupato gangli vitali dell’autonomia sociale. Quello che doveva essere un anti-coagulante è divenuto fattore di formazione di grumi, bloccando la circolazione di persone e idee.

Già la Arendt annotava, in un prezioso scritto, che «la disobbedienza civile insorge quando un numero significativo di cittadini si convince che i canali consueti del cambiamento non funzionano più, che non viene più dato ascolto né seguito alle loro rimostranze o che, al contrario, il governo sta cambiando ed è indirizzato o ormai avviato verso una condotta dubbia in termini di costituzionalità e legalità»¹⁵⁵. Proprio la Arendt, come si è visto, distingueva accuratamente il *consensus universalis*, insito nello stare in società, e l’approvazione di singole leggi o politiche della maggioranza, mostrando impietosa-

costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato». Si v. anche la sent. 35/2017. Una logica non dissimile può essere colta sottostante alla recente sent. 48/2021, su cui L. TRUCCO, *Diritti politici fondamentali: la Corte spinge per ampliare ulteriormente la tutela*, in *Consulta on line*, 1/2021. Ha osservato M. MARCHESIello, *Diritto di resistenza*, cit., p. 87: «La responsabilità, più che assente, neutralizzata dall’accordo tra i partiti, rende futile la rappresentanza e richiede, per essere sollecitata, forme di reazione forti da parte dei cittadini, non al fine di sfidare il sistema, ma per scuoterlo dall’inerzia autoreferenziale che lo domina».

¹⁵⁴ Nel senso indicato da N. CHOMSKY, *Capire il potere*, P.R. MITCHELL, J. SCHOFFEL (a cura di), tr. it., Milano, 2002, pp. 236 ss. e 242.

¹⁵⁵ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., p. 29.

mente come il «consenso fittizio», per cui i cittadini contribuirebbero a elaborare leggi in un regime rappresentativo, «abbia perso ogni plausibilità. Oggi il sistema rappresentativo è in crisi, in parte perché nel corso del tempo si è privato di tutte quelle istituzioni che consentivano l'effettiva partecipazione dei cittadini e in parte perché è affetto dalla malattia che attanaglia il sistema partitico: la burocratizzazione e la tendenza dei due schieramenti a non rappresentare nessuno eccetto i loro apparati»¹⁵⁶. E lo sosteneva dal 1969. In quello scritto, la Arendt, rifacendosi a Tocqueville, mostrava come, in particolare, «la pratica della disobbedienza civile non sia che la più recente espressione dell'associazione volontaria e che pertanto si accordi perfettamente con le più antiche tradizioni di questo paese»¹⁵⁷.

Il Paese ammirato da Tocqueville non fa più dunque eccezione. Come al cospetto del «mostro effimero» che Tocqueville osservava con preoccupazione, altrettanto ora a tenere in tensione le istituzioni dello Stato democratico sono l'autonomia sociale e la partecipazione da quella generata¹⁵⁸. Se la giovane democrazia americana aveva saputo generare una sorta di anticorpo grazie alla cooperazione febbrile dei cittadini e, attraverso questa, tenere in tensione dall'interno l'organizzazione statale e scongiurare la spolticizzazione del legame tra i cittadini stessi¹⁵⁹, oggi la libertà organizzata e attiva del «nuovo cittadino» è la risorsa che mantiene viva l'aspirazione a una democrazia sostanziale¹⁶⁰.

Si può pensare all'autonomia come allo spazio, costituzionalmente

¹⁵⁶ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., pp. 46-47. *Ibidem*, p. 50: «Il consenso, così com'è inteso in America, si fonda sulla versione orizzontale del contratto sociale e non sulle decisioni della maggioranza».

¹⁵⁷ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., p. 54.

¹⁵⁸ Si v. i saggi in F. BASSANINI, F. CERNIGLIA, F. PIZZOLATO, A. QUADRIO CURZIO, L. VANDELLI (a cura di), *Il mostro effimero*, cit.; A. BURATTI, *Dal diritto di resistenza*, cit., p. 166: «L'analisi tocquevilliana della democrazia in America offre, a questo proposito, uno straordinario banco di prova per saggiare in quale misura gli strumenti della resistenza tipici della società cetuale potessero trasferirsi, in un ordinamento democratico, negli assetti pluralistici propri di una società civile articolata in strutture associative, capaci, attraverso la loro opera di edificazione di un'opinione pubblica informata e critica, di impedire l'instaurarsi di un dominio tirannico».

¹⁵⁹ S. CHIGNOLA, *Il fragile cristallo. Per la storia del concetto di società*, Napoli, 2004, pp. 225 e 405; M. GAUCHET, *Tocqueville, l'America e noi. Sulla genesi delle società democratiche*, tr. it., Roma, 1996, p. 79 ss.

¹⁶⁰ F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva* (1994), ora in ID., *Scritti giuridici*, I, Milano, 2006, pp. 883-884.

riconosciuto, di esistenza e di protagonismo sociale e, insieme, di resistenza all'essiccazione di quei dotti istituzionali che la dovrebbero accompagnare e appunto istituire. Occorre pertanto osservare attentamente la dinamica sociale. Essa è meno statica e ripiegata di come viene descritta. Vero è che la partecipazione si è allontanata dai canali istituzionali più classici: dai partiti e dai sindacati in particolare. Si parla frequentemente di disintermediazione, scambiandola un po' frettolosamente per la fine della partecipazione. Questa appare invece vitale, solo che scorre in canali più fluidi e disorganizzati, simile a rivoli disgiunti che faticano a convergere in canali strutturati. Si pensi a quanto volontariato si muove al di fuori o al di qua di schemi istituzionali. In una società dai legami fragili, l'impegno sociale è frammentato, spesso individualizzato e predilige la concretezza.

Nella dimensione locale, cittadina, questo dinamismo del tessuto sociale è particolarmente visibile e va a ridefinire luoghi e istituti della partecipazione e a estendere, per via amministrativa, una cittadinanza legale fattasi angusta. Forme di partecipazione ed espressioni di cittadinanza fioriscono dal basso. Queste esperienze di vitalità civica hanno trovato già una prima risposta, sotto forma di schemi istituzionali nuovi, entro cui quelle possano essere riconosciute e scorrere: si pensi ai patti di collaborazione sui beni comuni, oggetto di appositi regolamenti locali, o ai numerosi e talora fantasiosi laboratori di democrazia partecipativa; gli stessi registri di istituzione comunale sono una risposta, non di rado parziale, maldestra e pionieristica, a istanze sociali che la rappresentanza politica non vuole o non è capace di rispecchiare¹⁶¹. Altre forme di attivazione, ancora più fluide, si muovono negli interstizi della sfera politica ufficiale.

È del tutto logico che il livello locale sia un posto di "sentinella", quello in cui cioè la frizione si manifesta tempestivamente ed è avvertita più nitidamente. Nel "diritto alla città", di recente riscoperto, manifestazioni di autonomia e insieme di resistenza civica hanno trovato interessanti concretizzazioni, entrando non di rado in tensione con la legalità. Spesso, nella letteratura sociologica e urbanistica, si sottolinea questa dimensione antagonista del diritto alla città, come luogo di un esercizio conflittuale dei diritti e di un protagonismo immediato

¹⁶¹ Interessanti considerazioni sul punto da L. BUSATTA, *La città avamposto delle trasformazioni dello Stato: intorno a taluni registri comunali*, di prossima pubblicazione in AA.Vv., *La città oltre lo Stato*, Torino, 2021.

dei cittadini, che si manifesta nella richiesta di emancipazione da nuove forme di esclusione/discriminazione o nell'appropriazione di spazi urbani a uso pubblico, non sempre in forme rispettose dei diritti proprietari¹⁶². Anche iniziative di volontariato e di civismo trovano non di rado freno od ostacolo in disposizioni legislative, tanto che si è parlato del fenomeno degli «imputati per eccesso di cittadinanza»¹⁶³.

La frizione che così si produce non si limita al momento dello scontro, ma “irrita”, secondo l’espressione di Teubner, l’ordinamento, innescando processi adattativi e di riconoscimento delle energie democratiche, per le quali si mira a predisporre una veste istituzionale più accogliente. Già sono visibili nell’ordinamento le tracce e le trasformazioni indotte da questa “irritazione” prodotta dal diritto alla città, la cui forza deriva dalla capacità di veicolare partecipazione civica. Soprattutto a livello amministrativo, si sono aperti percorsi di riconoscimento e di promozione di queste spinte, dal basso, di riappropriazione della città, che vengono accompagnate ad assumere veste legale¹⁶⁴.

Il diritto alla città rappresenta pertanto, e non per caso, l’espressione più limpida del modo in cui, nell’ordinamento costituzionalmente ispirato, si manifesta concretamente la resistenza: iniziative di autonomo-

¹⁶² H. LEFEBVRE, *Le droit à la ville*, Paris, 2009, p. 125, sulla cui concezione v. C.S. BERTUGLIA, F. VAIO, *Il fenomeno urbano e la complessità. Concezioni sociologiche, antropologiche ed economiche di un sistema complesso territoriale*, Torino, 2019, p. 229 ss.; cfr. anche S. SASSEN, *Le città nell'economia globale*, tr. it., Bologna, 2003; D. HARVEY, *Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street*, tr. it., Milano, 2013, p. 139 ss. e p. 165 in particolare; C. BELINGARDI, *Diritto alla città e beni comuni*, in *Contesti*, 1-2/2016, p. 69; e tra i giuristi J.B. AUBY, *Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville*, Paris, 2016, p. 317 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, *Right to the City or Urban Commoning? Thoughts on the Generative Transformation of Property Law*, in *The Italian Law Journal*, 2/2015, pp. 313-314; A. ALGOSTINO, *Sicurezza urbana, decoro della smart city e poteri del prefetto. Note intorno alla “direttiva Salvini sulle zone rosse” (n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019) e ad alcune recenti ordinanze dei Prefetti di Bologna, Firenze e Siracusa*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2019, parte III, pp. 128-129.

¹⁶³ G. MORO, *Cittadinanza attiva e qualità della democrazia*, Roma, 2013, pp. 86-88.

¹⁶⁴ Molto utili gli studi di F. GIGLIONI, *La città come ordinamento giuridico*, in *Istituzioni del Federalismo*, 1/2018, p. 37 ss.; ID., *Verso un diritto delle città. Le città oltre il comune*, in E. CARLONI, F. CORTESE, *Diritto delle autonomie territoriali*, Milano, 2020, p. 277 ss.; cfr. anche C. IAIONE, *La città come bene comune*, in *Aedon*, 1/2013, p. 31 ss.; F.M. DE TULLIO, *Uguaglianza sostanziale e nuove dimensioni della partecipazione politica*, Napoli, 2020, p. 74. Tra i sociologi G. MORO, *Cittadinanza*, Milano, 2020, p. 124.

mia civica, che, appoggiandosi a valori costituzionali, veicolano spinte talora opposte a un ordine legale accusato di deprimere bisogni della collettività o di inibire slanci partecipativi e che, pertanto, entrano in tensione potenzialmente costruttiva e riformatrice con la sfera istituzionale.

6. Alienazione democratica e resistenza nella globalizzazione. Cenni

Non ci si può nascondere le difficoltà che il contesto attuale crea alla riproposizione del diritto-dovere di resistenza. Come si è detto, mancano, anche a livello nazionale, condizioni di omogeneità di *ethos* culturale a cui attingere e un consenso su valori ultimi. A livello internazionale parrebbe addirittura una sfida velleitaria¹⁶⁵. Questo non significa, per la verità, come osserva ancora P. Prodi, che l'orizzonte universalistico sia realmente sparito, ma che si è dislocato in «un nuovo monopolio cosmico del potere», in un «monismo del potere del consumo che domina ormai il mondo occidentale»¹⁶⁶. E tuttavia, tale monismo non si fonda su alcun patto e non origina alcun corpo politico. Non solo non fonda un patto, ma tende a sciogliere o almeno a indebolire lealtà attorno a quelli preesistenti. L'universale non è più una dimensione valoriale a cui ricorrere per montare una resistenza al potere politico, ma viene a coincidere con una forma di potere che deprime, con forza omologatrice, l'espressione della differenza e del pluralismo. Non a caso, la reazione si appoggia, quasi disperatamente, sui patti e su lealtà esistenti, locali, ma anche nazionali¹⁶⁷. La resistenza può qui essere idealmente rivolta alla non-omologazione, contro un potere meno visibile e meno concentrato, e ciò nondimeno assai con-

¹⁶⁵ La questione della configurabilità del diritto di resistenza nella globalizzazione è impostata in termini suggestivi da D. BIFULCO, A. GOLIA, *The Right of Resistance*, cit., p. S105.

¹⁶⁶ P. PRODI, *Cristianesimo e potere*, cit., pp. 15-16.

¹⁶⁷ Fenomeno acutamente spiegato, al di là di valutazioni semplicistiche e liquidatorie, da C. GALLI, *Sovranità*, Bologna, 2019, p. 127: «La richiesta che gli Stati tornino ad appropriarsi della sovranità ha più il segno della tutela delle esistenze singole e familiari, dei piani di vita individuali, che non della ipertrofia del "politico", della volontà di potenza nazionalistica. Ciò che si chiede è più uno Stato protettore che uno Stato guerriero, più uno Stato sociale che uno Stato Moloch».

dizionante. E tuttavia essa è indebolita dall'assenza di un legame e di una dimensione di patto infranto.

Al contempo, sul piano sociologico, la disaffezione democratica è crescente, prendendo la forma non di reazione a palesi restrizioni totalitarie, ma di un diffuso e di un vago senso di estraneità e di alienazione rispetto alla sfera del potere politico.

Secondo la Arendt, «per trovare una collocazione alla disobbedienza civile, non solo nel nostro linguaggio politico ma anche nel nostro sistema istituzionale, occorrerebbe che vi fosse un'emergenza. Ma siamo certamente in prossimità di un'emergenza quando le istituzioni di un paese non sono in grado di funzionare correttamente e perdono giorno dopo giorno autorevolezza, ed è certamente per questa emergenza che oggi negli Stati Uniti l'associazione volontaria si è trasformata in disobbedienza civile e il dissenso in resistenza. È risaputo che questa condizione di emergenza, evidente o nascosta, prevale al giorno d'oggi – come ormai da molto tempo – in molte parti del mondo; la novità è che il nostro paese non fa più eccezione»¹⁶⁸. Così scriveva nel 1969 e, negli anni '70, Bobbio faceva un'analisi simile a partire dall'emergenza determinata dall'apatia politica e dallo svuotamento della partecipazione e trovava «naturale» che si riaprisse la questione della resistenza¹⁶⁹.

La crisi e il fermento del Sessantotto e dei primi anni Settanta sono stati l'ultima fase convulsa in cui si sia ripresa la discussione sul diritto di resistenza. Il motivo è chiaro ed è l'evidenza di una pressione partecipativa che un assetto istituzionale cristallizzato non conteneva più. La situazione di oggi pare differente: se infatti la percezione di una diffusa alienazione antropologica, sociale e politica, al cospetto della globalizzazione economica e finanziaria e del dominio tecnologico¹⁷⁰, può rappresentare un punto di contatto, ciò che sembra mancare, più che l'anelito partecipativo, è il terreno comune di germinazione di movimenti collettivi.

Svuotamento democratico e alienazione del lavoro costituiscono presupposti necessari ma non sufficienti per l'innescò di dinamiche resistenziali. A queste ostano, se seguiamo lo storico Prodi, l'assenza di

¹⁶⁸ H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, cit., p. 61.

¹⁶⁹ N. BOBBIO, *La resistenza all'oppressione*, oggi, cit., p. 24.

¹⁷⁰ Tra i molti: G. PRETEROSI, *Ciò che resta della democrazia*, Roma-Bari, 2015, p. 81.

un riferimento avvolgente di giustizia e l'orizzonte di un patto comune che tenga i cittadini legati come da un giuramento¹⁷¹: «il mercato, fondamentale per la conservazione della modernità (...) è basato sul contratto di scambio che è per natura sua fondato sul momento, sul transitorio, nel quale l'obbligazione in qualche modo si esaurisce nell'atto stesso. Ma nella politica, nella costruzione della città – e tanto più nella situazione attuale, proprio per poter affrontare i grandi sviluppi che sono davanti a noi – abbiamo bisogno di un patto, di un giuramento, di un matrimonio politico per poter garantire la continuità anche per le generazioni future. E non basta una risposta debole come quella di una “carta dei diritti”, perché il potere o i poteri esistono davvero e sono quasi del tutto sfuggiti alla presa degli Stati e della politica: i demoni del potere e della violenza che lo Stato moderno aveva in qualche modo incanalato – a costo di quali tragedie lo sappiamo bene – ora vagano per il mondo frammentandosi e moltiplicandosi, mentre la politica sembra averne perso quasi del tutto il controllo»¹⁷². Già G. Renard, del resto, aveva messo a punto questa differenza fondamentale tra contratto e istituzione¹⁷³.

Se al diritto-dovere di resistenza serve un patto di natura costituzionale, i fragili processi contestativi in atto possono innescare il processo formativo nella sfera internazionale¹⁷⁴. Tali movimenti possono essere parte di quel processo di “irritazione” dal basso che G. Teubner considera come elemento della costruzione di una dimensione transnazionale del costituzionalismo¹⁷⁵. Possono essere, secondo un'altra

¹⁷¹ Cfr. P. PRODI, *Cristianesimo e potere*, cit., pp. 194-197.

¹⁷² P. PRODI, *Cristianesimo e potere*, cit., pp. 197-198 con efficacissima sintesi.

¹⁷³ G. RENARD, *La Théorie de l'Institution. Essai d'ontologie juridique. Premier volume: Partie juridique*, Paris, 1930, pp. 258-259: «Dans le contrat, il n'y a pas intégration d'une idée; il y a simplement rencontre de deux volontés qui suivent, chacune leur idée; et ce phénomène produit un équilibre. Cet équilibre est tout le contrat (...) Le contrat est, dans le domaine des choses juridiques, l'équivalent de la matière inorganisée: son idée, sa «forme» – l'équilibre – lui est tout extérieure: extérieure comme la balance par rapport aux poids déposés sur les plateaux. Cet équilibre, une fois bloqué, retient les parties dans le lien obligatoire, comme le vase enferme le liquide (...) Dans l'institution, l'idée est un thème à collaboration; elle est voulue, communément voulue; elle est le terme d'une aspiration partagée: il y a loin de là à l'équilibre des vœux contraires. Ici, les fondateurs et les adhérents communient dans la même idée; cette idée forme entre eux un lien intérieur; elle est leur “Bien commun”».

¹⁷⁴ P. PRODI, *Cristianesimo e potere*, cit., p. 198.

¹⁷⁵ G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, tr. e cura di R. Prandini, Roma, 2005, pp. 122 e 135.

immagine, l'equivalente di quelle oasi di "fraternità" che Edgar Morin vede come spazi di resistenza alla alienazione tecnocratica¹⁷⁶. Si tratta cioè, al più, di un confuso e ancora informe moto di costruzione di un ordinamento dal basso, non certo di conservazione di un ordine che non è dato su scala internazionale¹⁷⁷.

Anche a livello europeo, com'è noto, mancano istituti di un'azione autonoma efficace *ex parte populi* e, anzi, a rigore, nemmeno vi è riferimento normativo a un popolo unitario. Il recesso portato a compimento con la Brexit ha mostrato i persistenti tratti di debolezza, di tipo

¹⁷⁶ E. MORIN, *La fraternità, perché? Resistere alla crudeltà del mondo*, tr. it., Roma, 2020, p. 43, ragiona di «resistenze spontanee alla grande macchina calcolatrice, algoritmizzante, che riduce la vita umana alla sua dimensione tecno-economica e l'essere umano a un oggetto di calcolo, resistenze alla grande macchina che ignora l'affettività umana (...) e che è animata dalla ricerca ossessiva e demente della massimizzazione». Egli vede «in ogni paese, un ribollire d'iniziativa private, personali, comunitarie e associative (che) fa germinare qui e là gli abbozzi di una civiltà votata alla fioritura personale nell'inserimento comunitario, emergendo come oasi se non nel deserto, quanto meno nella giungla. Queste iniziative aprono delle breccie all'interno delle enormi macchine tecno-economiche che corrompono le nostre civiltà, che colonizzano i poteri politici, che impongono alla società gli imperativi di un pensiero fondato sul calcolo e votato alla massimizzazione dei profitti». Sono proprio queste «reti di mutuo appoggio» a gettare semi di speranza in direzione della «formazione e (...) espansione di oasi di fraternità» (*ibidem*, p. 46). V. anche N. CHOMSKY, *Capire il potere*, cit., p. 237.

¹⁷⁷ Per D. BIFULCO, A. GOLIA, *The Right of Resistance*, cit., p. S 110, l'effetto è duplice: «*the exercise of RoR constitutes a defence of a state's political constitution against actors and processes that, de facto or de jure, may corrupt it; on the other, it is 'read' by such transnational 'private governments' and regimes as an external pressure, which forces them to reflexively adapt and modify their own operations, potentially favouring processes of (self)constitutionalization 'from below'*»; *ibidem*: «*Therefore, the RoR, although positivized in political orders, transcends the latter and could be applied as protection, at the same time, for the noninstitutional exercise of popular sovereignty in a political system, and for the actual exercises of constituent power in extra-political systems*». Gli Autori aprono però alla considerazione di questi fenomeni come difesa delle ragioni del patrimonio del costituzionalismo (dei diritti, *in primis*) e, così inteso, come il primo elemento di un processo di costituzionalizzazione dal basso e che potrebbe sfociare in un nuovo patto internazionale (*ibidem*, p. S109: «*it seems that globalization processes, while allowing a vast accumulation of power by private and/or hybrid actors and the autonomization of functionally differentiated systems, also constitute an opportunity to (re-)orient RoR towards new 'targets'*». *Ibidem*, p. S106: «*the RoR can protect recognized constitutional rights and values when ordinary state law cannot intervene, is ineffective or even facilitates the violation of constitutional rights*»; e p. S113).

confederale¹⁷⁸, dell'Unione Europea. L'autonomia sociale e quella degli enti territoriali svolgono un ruolo marginale nella definizione delle politiche comunitarie. E i partiti europei, pur agendo a un livello istituzionale che potrebbe restituire alla politica la capacità trasformativa, rappresentano identità fragili, ancorché fondamentali e, in prospettiva, interessanti.

7. Conclusioni. Resistenza come farmaco della democrazia

In un ordinamento democratico si può dire che vi sia una tensione strutturale tra libertà e autorità. A maggior ragione, in una Costituzione che, come quella italiana, si ispira a un ideale partecipativo che si svolge nelle sfere sociale, economica e politica. Lungi dal realizzare un principio – a lungo ritenuto ideale – di separazione tra Stato e società, le istituzioni devono rendere fluida la connessione con la vitalità del corpo sociale. Da qui, il problema, su cui ci si è soffermati, di mantenere fluidi i dotti istituzionali¹⁷⁹. Si è presentato il diritto di resistenza, in questo contesto costituzionale, come difesa – con tratti oppositivi e costruttivi-progettuali – delle condizioni di una democrazia partecipativa¹⁸⁰. In questo senso, si è ritenuto di poter parlare di resistenza incorporata nella Costituzione¹⁸¹ e di poter leggere l'attualità di un principio, dalle radici antiche, alla luce della dinamica storica e delle trasformazioni sociali. La dinamica osservata conferma l'attualità dei presupposti del diritto di resistenza, visibili nell'acuta tensione interna alla democrazia, per sua natura incompiuta.

La democrazia iscritta in Costituzione è proiettata sul futuro. Non nel senso, ovviamente, che sia sospesa in attesa di un evento palingene-

¹⁷⁸ A. MATTIONI, *Sovranità*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento*, Torino, 2012, p. 688 ss.

¹⁷⁹ Era la prospettiva che poneva già J. ELLUL, *Anarchia e cristianesimo*, cit., p. 46.

¹⁸⁰ In tal senso vanno anche le conclusioni, che si condividono pienamente, di B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., pp. 3190-3191.

¹⁸¹ ...secondo gli ideali della Resistenza, come sottolinea di nuovo B. PEZZINI, *Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione italiana*, in B. PEZZINI, S. ROSSI (a cura di), *I giuristi e la Resistenza*, cit., pp. 221-222; proprio B. PEZZINI, *Alla radice della convivenza politica*, cit., p. 3182 lamenta l'assenza di un collegamento tra il dibattito costituente sul diritto di resistenza e il fatto storico della Resistenza, tranne che nell'intervento di Giolitti. Si v. anche i saggi in AA.Vv., *Le idee costituzionali della Resistenza*, Roma, 1997.

tico. Tutt'altro. La proiezione al futuro indica che la democrazia costituzionale non è un ordine che possa dirsi raggiunto e solo da preservare e ripristinare, ma è una possibilità aperta e problematica di co-esistenza e di co-operazione delle plurali espressioni del popolo sovrano. È in quel compito della Repubblica e, insieme, nel diritto-dovere di ogni cittadino a contribuirvi che sta questa dimensione dialettica e dinamica della democrazia costituzionale. Una simile concezione non autorizza a cedimenti nichilistici e all'assenza di speranza¹⁸², ma mantiene la democrazia e i suoi interpreti tesi verso questo compito incompiuto e aperto. La Costituzione non traccia il disegno di un ordine compiuto e concluso da restaurare e proteggere, ma di una Repubblica da costruire "ferialmente" che dia spazio e possibilità di partecipazione a ogni uomo e a ogni donna. La resistenza si ri-declina in questa proiezione non meramente contrappositiva e restaurativa. Questa tessitura democratica riguarda anche lo spazio internazionale, che è ancora senza patto, nel cammino che dalla globalizzazione mira alla mondializzazione¹⁸³.

Questo stato di tensione, di *coincidentia oppositorum*, tra ragioni della partecipazione e dell'autonomia e quelle del principio di autorità, tra libertà e coercizione, è costitutivo della democrazia e la definisce¹⁸⁴. Esso non può pertanto essere risolto. Occorre perciò tenere a mente il monito che, riflettendo su S. Weil, A. Supiot ha rivolto ai giuristi: «rinunciare alla presunzione di voler afferrare direttamente la realtà umana e accettare la mediocrità delle loro categorie di pensiero»¹⁸⁵. Forse questo è un serio rischio che la "manipolazione" del diritto-dovere di resistenza può far correre: la presunzione di contenere nella loro totalità entro il giuridico la realtà e la materia di cui la democrazia è impastata. È stato scritto che la forma democratica (soprattutto) pone in tutta la sua radicalità un problema: «l'inestricabile connessione fra libertà e oppressione, fra ordine e anarchia, fra individualismo esasperato e universalizzazione degli interessi, fra autonomia ed eteronomia,

¹⁸² Di *ethos* del futuro parla, richiamando E. Bloch, I. MANCINI, *L'ethos dell'Occidente*, cit., p. 504, come cammino verso la giustizia, in nome della responsabilità verso l'altro.

¹⁸³ A. SUPIOT, *La sovranità del limite*, cit., p. 163.

¹⁸⁴ In questo risiede la natura "farmacologica" della democrazia, come argomentato da U. CURI, *Per non dimenticare il ritorno. Platone e la democrazia*, in ID., *Il farmaco della democrazia. Alle radici della politica*, Milano, 2003, pp. 34-35, 38-40 e 55-56.

¹⁸⁵ A. SUPIOT, *La sovranità del limite*, cit., p. 154.

fra dispotismo e licenza»¹⁸⁶. Il diritto-dovere di resistenza è parte di questa ambiguità o, se vogliamo, lo scandalo della sua manifestazione, perché il diritto è una cosa e insieme la sua negazione.

* * *

ABSTRACT

ITA

Il diritto di resistenza, distinto dalla rivoluzione, è un istituto classico e riconosce, a certe condizioni, la legittimità della disobbedienza del popolo ai comandi del potere istituito in funzione ripristinatoria. Il saggio ripercorre la natura e la storia essenziale del concetto e ne argomenta l'attualità nel contesto della democrazia costituzionale, in cui la partecipazione popolare è feriale e non meramente oppositiva e rimediale.

EN

The right of resistance, distinct from revolution, is a classic legal concept. It recognizes, under certain conditions and with a restorative function, the legitimacy of people's disobedience to the commands of institutional powers. The essay traces the nature and essential history of the concept and argues its relevance in the context of constitutional democracy, in which popular participation is a daily resource, not merely oppositional or remedial.

¹⁸⁶ U. CURI, *Per non dimenticare il ritorno*, cit., p. 59.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)